

ISSN 2421-0730 Numero 1 – Giugno 2021

# Maria Laura Guarnieri

# Sulla nozione di titolo esecutivo europeo

ABSTRACT - In civil and commercial matters we can count on a European judicial system where judgments don't need for a declaration of enforceability and can be enforced under the same conditions as a judgement handed down in the member State of enforcement. As is known this effect belongs to the enforcement order for uncontested claims, to the European order for payment, to judgement given in small claims procedure, but also to judgments enforced according to reg. n. 1215/2012. The present paper examines the necessary conditions of this effect and together the situations in which this effect changes or runs out. Starting from the analysis of this effect, the purpose of the study is to propose a concept of European enforcement order which is able to overcome the differences between the European instruments and to involve them in a uniform type.

**KEYWORDS -** enforcement of judgements - European enforcement order - European order for payment - judgements given in small claims procedure - civil and commercial matters.



# MARIA LAURA GUARNIERI\* Sulla nozione di titolo esecutivo europeo\*\*

SOMMARIO: 1. Premessa sistematica - 2. I titoli esecutivi europei certificati a norma del reg. n. 805/2004 - 3. I titoli esecutivi europei certificati a norma del reg. n. 1215/2012 - 4. I modelli speciali di titolo esecutivo europeo nei regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007 - 5. Il titolo esecutivo europeo come categoria composita alla quale afferiscono i titoli esecutivi di diritto interno naturalizzati europei ed i titoli esecutivi europei naturali - 6. Necessità di individuare una nozione unitaria di titolo esecutivo europeo, quantomeno sotto il profilo funzionale - 7. Il titolo esecutivo europeo come fonte di un diritto processuale all'esecuzione transfrontaliera dalla fattispecie complessa - 8. Segue: I fattori impedienti l'esecuzione transfrontaliera e l'efficacia preclusiva del titolo esecutivo europeo - 9. I titoli esecutivi europei come titoli ontologicamente complessi - 10. Il trattamento processuale del titolo esecutivo europeo che riceve attuazione nell'ordinamento italiano - 11. Conclusioni.

#### 1. Premessa sistematica.

Il concetto di titolo esecutivo notoriamente rimanda ad un atto che documenta l'esistenza di un diritto di credito suscettibile di realizzazione coattiva secondo le norme del Libro III del codice di procedura civile<sup>1</sup>. L'effetto processuale che ne scaturisce è l'astratta legittimazione all'esercizio dell'azione esecutiva sul territorio dello Stato, fino a contestazione<sup>2</sup>. In altri termini, chi agisce in forza di un titolo esecutivo non ha l'onere di dedurre la vicenda sostanziale che ha determinato la formazione del titolo, né l'onere di far accertare l'esistenza del diritto all'esecuzione forzata. Eventuali fatti impeditivi, estintivi, o modificativi del diritto di procedere ad esecuzione forzata dovranno essere dedotti dal debitore mediante opposizione<sup>3</sup>. Il titolo esecutivo costituisce, dunque, il

<sup>\*</sup> Docente di Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale presso l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro.

<sup>\*\*</sup> Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ Sul titolo esecutivo la letteratura nazionale è vasta. Ex multis: R. VACCARELLA, L'esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo, in Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, in A. PROTO PISANI (diretta da), Giur. sist. dir. proc. civ., Torino, 1993, 9 e ss.; C. MANDRIOLI, L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo, Milano, 1955; F. CARNELUTTI, Titolo esecutivo, in Riv. proc. civ., 1931, I, 313, ss.; S. SATTA, L'esecuzione forzata, Torino, 1963; G. TARZIA, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961, G. CHIOVENDA, L'azione nel sistema dei diritti, in Saggi di diritto processuale, I, Roma, 1930, 37 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sull'astrattezza dell'azione esecutiva si v. per tutti R. VACCARELLA, *Esecuzione forzata*, in *Riv. esc. forz.*, 2007, 14, richiamato da B. CAPPONI, *Manuale dell'esecuzione civile*, 2020, Torino, 167, 422 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> B. CAPPONI, *ivi*, 167.

presupposto necessario e sufficiente per conseguire l'esatto adempimento dell'obbligazione<sup>4</sup>, la fattispecie da cui sola nasce la pretesa alla tutela esecutiva nei confronti degli organi giurisdizionali<sup>5</sup>.

Quando si accosta l'aggettivo "europeo", la nozione di titolo esecutivo si arricchisce di ulteriori contenuti: ci troviamo di fronte ad un atto che si presta all'attuazione oltre i confini dell'ordinamento in cui si è formato, idoneo a legittimare automaticamente l'esercizio dell'azione esecutiva in qualunque Stato membro<sup>6</sup>.

Il titolo esecutivo europeo mutua la propria vocazione transnazionale dai diritti che incorpora, i c.d. crediti a carattere transfrontaliero. Per comprendere l'esatta portata dell'istituto al quale ci stiamo affacciando è utile precisare preliminarmente il significato delle situazioni sostanziali che ne sono alla base.

Concetto dinamico e multiforme, il credito transfrontaliero emerge dalle relazioni civili e commerciali che si instaurano tra i cittadini comunitari nell'esercizio delle quattro libertà di circolazione<sup>7</sup>. Esso può far capo ad una situazione obbligatoria che presenta sin dall'origine una

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A.M. SOLDI, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2019, 30 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> F.P. LUISO, Diritto processuale civile, Il processo esecutivo, Milano, 2019, 20 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Come spiega V. POZZI, *Titolo esecutivo europeo*, in *Annali*, I, 2007, § 1, europeo è innanzitutto il titolo che trova la propria fonte nell'ordinamento comunitario. In questa accezione si possono richiamare i titoli esecutivi previsti nei Trattati, come le sentenze di condanna e le altre ordinanze esecutive rese dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di primo grado, le decisioni della Commissione, del Consiglio e della Banca centrale europea che contengono obbligazioni pecuniarie. In una seconda accezione, «europeo» è il titolo di carattere nazionale che abbia una speciale attitudine a circolare liberamente tra gli Stati membri con immediata efficacia esecutiva. È in questo secondo e diverso significato che il titolo esecutivo europeo viene preso in considerazione nel presente lavoro.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La nozione di credito transfrontaliero viene elaborata nel testo a partire dalla nozione di controversia transfrontaliera fornita dal legislatore europeo. Essa viene definita come «rapporto giudiziale» in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito (cfr. art. 3, par. 1, reg. n. 1896/2006 ed il corrispondete art. 3, par. 1, reg. n. 861/2007). Una definizione di controversia transfrontaliera è presente con quale differenza anche nel reg. n. 655/2014 istitutivo del sequestro conservativo europeo di averi bancari. La natura della lite viene qui determinata in ragione dei luoghi in cui si trova il conto bancario da sequestrare, ma rimanda comunque a fattispecie che presentano punti di contatto con più ordinamenti, anche in ragione del domicilio delle parti. Più precisamente, ai sensi dell'art. 3, par. 1 del citato regolamento «un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l'ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia: a) lo Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo conformemente all'articolo 6; o b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato».



connotazione internazionale, allorché venga in rilievo tra parti dislocate in Stati membri diversi. Può altresì ricondursi ad un rapporto che pur non coinvolgendo parti di Stati membri differenti assume carattere transnazionale nella fase patologica, quando ad esempio, a seguito dell'inadempimento il debitore si stabilisca all'estero, o detenga all'estero beni pignorabili<sup>8</sup>.

Ora per il domicilio delle parti, ora per i luoghi in cui l'obbligazione è sorta o deve essere coattivamente eseguita, anche il titolo esecutivo che incorpora un credito transfrontaliero presenta elementi di contatto con più ordinamenti: a volte si forma nello Stato membro dell'obbligato dove poi viene portato ad attuazione<sup>9</sup>; altre volte è confezionato nell'ordinamento comune ad entrambe le parti, ma riceve esecuzione in un altro Stato membro; altre volte ancora viene in rilievo nel paese del creditore per essere poi eseguito nei luoghi del debitore<sup>10</sup>. Trascende, insomma, la dimensione locale alla quale appartengono i soggetti del rapporto obbligatorio, per assurgere al rango di titolo esecutivo transfrontaliero, se così possiamo dire.

Ne sono un esempio il *Manvherfarhen*<sup>11</sup> emesso in Germania tra un creditore tedesco e un debitore italiano, destinato a ricevere attuazione nel nostro paese, dove si presume siano collocati i beni da pignorare; la sentenza di condanna pronunciata dal *Tribunal de grande instance*<sup>12</sup> in favore di un cittadino spagnolo nei confronti di un convenuto francese; l'atto pubblico stipulato nell'ordinamento di residenza dei contraenti ed eseguito in quello dove è situato il conto corrente del debitore.

In un recente passato la tutela giurisdizionale di siffatte situazioni sostanziali era interamente affidata alla legislazione processuale degli Stati coinvolti nella formazione e nell'attuazione del titolo esecutivo. Il creditore che non aveva la disponibilità di un titolo era spesso costretto a spostarsi in un'altra giurisdizione per far accertare, secondo la *lex fori*, l'esistenza del

<sup>8</sup> Questa seconda declinazione è tipica dei crediti potenzialmente transfrontalieri. Cfr. sul punto G. PORCELLI, *Ingiunzione di pagamento europea e "mercato interno": un concetto da riformare?*, in A. CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, Milano, 2007, 114.

<sup>9</sup> Lo impone l'art. 4, reg. n. 1215/2012 che individua il giudice competente a decidere nel merito un'azione di condanna nelle autorità dello Stato membro in cui ha domicilio il convenuto.

<sup>10</sup> Ciò diventa possibile quando, ad esempio, un criterio di collegamento consente al creditore di intraprendere l'azione di accertamento all'interno del proprio ordinamento (cfr. art. 7, reg. n. 1215/2012). Sul punto v. *infra*.

<sup>11</sup> Il rimedio, simile al decreto ingiuntivo italiano, è disciplinato dagli artt. 688 ZPO tedesco.

 $<sup>^{12}</sup>$  Si tratta dell'autorità giurisdizionale che in Francia è competente a conoscere le liti di valore superiore a  $10.000 \in$ .

proprio diritto<sup>13</sup>. Viceversa, il creditore che lo avesse ottenuto nel proprio ordinamento ed intendesse eseguirlo all'estero sopportava il filtro della procedura di *exequatur* nello Stato richiesto. Qui il titolo esecutivo poteva dispiegare esecutività e fondare legittimamente l'esecuzione forzata nella misura in cui le autorità competenti ne autorizzassero, ora con portata costitutiva<sup>14</sup>, ora con portata dichiarativa<sup>15</sup>, la produzione di effetti sul territorio nazionale.

Con l'avvento del titolo esecutivo europeo (*rectius*: dei titoli esecutivi europei) la tutela dei crediti transfrontalieri acquista connotati innovativi. Tra i paesi membri si instaura un regime di libera circolazione in cui i titoli esecutivi si muovono oltre le frontiere nazionali senza procedure intermedie e trovano attuazione in modo automatico, alla stregua di titoli esecutivi di diritto interno<sup>16</sup>.

L'innovazione si deve ai seguenti regolamenti: il reg. n. 805/2004 che istituisce il (certificato di) titolo esecutivo europeo per crediti non contestati<sup>17</sup>, il reg. n. 1896/2006 che introduce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento<sup>18</sup>, il reg. n. 861/2007 che disciplina il procedimento europeo per le controversie di modesta entità<sup>19</sup>, e il reg. n.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Le norme europee sulla competenza giurisdizionale attribuiscono il potere di decidere le controversie transfrontaliere alle autorità dello Stato membro in cui il convenuto ha stabilito il proprio domicilio. Di conseguenza, in mancanza di un criterio di collegamento che consenta al creditore di agganciare l'azione di accertamento del credito al proprio ordinamento, egli è costretto a conseguire il titolo esecutivo nella realtà giuridica del debitore convenuto (cfr. l'art. 4, reg. n. 1215/2012).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cfr. Conv. di Bruxelles del 1968.

<sup>15</sup> Cfr. reg. n. 44/2001.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ci si riferisce non solo all'efficacia esecutiva, ma anche all'efficacia di giudicato. È evidente, infatti, che il tema trattato si inserisce nella più ampia questione attinente alla rilevanza nell'ordinamento interno dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati all'estero, da considerarsi nella loro complessità, come provvedimenti dai quali possono scaturire effetti condannatori, dichiarativi e costitutivi.

 $<sup>^{17}</sup>$  Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati, in G.U., L 143 del 30.4.2004, 15 ss.

 $<sup>^{18}</sup>$  Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in G. U., L 399 del 30.12.2006, 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in *G.U.*, L 199 del 31.7.2007, 1 ss.



1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>20</sup>.

A ben vedere i citati regolamenti semplificano (e via via aboliscono) il meccanismo di *exequatur* che fa capo al reg. 44/2001 (c.d. Bruxelles I), gli uni europeizzando gli effetti dei titoli nazionali (reg. n. 805/2004 e reg. n. 1217/2012), gli altri europeizzando le procedure per la formazione del titolo esecutivo (reg. n. 1896/2006 e reg. n. 861/2007)<sup>21</sup>. Non adottano una definizione di titolo esecutivo europeo, né forniscono un catalogo che ci consenta di individuare i titoli idonei a fondare l'esecuzione forzata transfrontaliera. Eppure la nozione di titolo esecutivo europeo è immanente nel sistema di esecuzione e riconoscimento che ne deriva e necessita di essere esternata.

Attraverso un rapido esame della legislazione sovranazionale che ha dato corpo al regime automatico di esecuzione e riconoscimento attualmente in vigore nella materia civile e commerciale, sarà possibile capire come viene in rilievo il concetto di titolo esecutivo europeo, quando un titolo esecutivo può definirsi tale e a quali condizioni è possibile che un titolo esecutivo circoli liberamente sul territorio europeo senza che sia necessario autorizzarne l'efficacia nello Stato richiesto<sup>22</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *G.U.*, L 351 del 20.12.2012, 1 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> L. FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004,* in *Riv. dir. int. priv. proc.,* 2006, 24 s., esprime in questi termini gli effetti dei nuovi regolamenti sul tradizionale sistema di esecuzione e riconoscimento.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> L'indagine sarà limitata ad un esame dei titoli esecutivi riconducibili alla «materia civile e commerciale» nell'accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia in sede di interpretazione della Convenzione di Bruxelles, ad esclusione delle decisioni che ricadono nel campo fiscale, doganale, amministrativo e che riguardano la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Rimangono fuori dalla presente indagine anche i titoli esecutivi sorti nei rapporti relativi allo stato e alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi ed ai regimi assimilati, ai fallimenti, ai concordati e alle procedure affini, alla sicurezza sociale, all'arbitrato; del pari restano esclusi i titoli che incorporano crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità, nonché quelli nascenti da testamento e, più in generale, quelli afferenti alle successioni, comprese le obbligazioni mortis causa. Si tratta di titoli esecutivi che fuoriescono dall'ambito applicativo ratione materiae dei citati regolamenti, la cui circolazione non è regolata in modo uniforme o è disciplinata da altri strumenti di cooperazione giudiziaria secondo meccanismi di esecuzione e riconoscimento differenti. I titoli che si ritiene non possano essere ricompresi nella nozione di titolo esecutivo europeo sono i seguenti: le decisioni rese in materia di obbligazioni alimentari, attratte nell'orbita del reg. n. 4/2009; le decisioni e gli atti pubblici in materia di successioni, confluiti nel

Obiettivo ultimo del presente saggio è quello di elaborare una nozione di titolo esecutivo europeo capace di trascendere le sfaccettature degli atti e dei provvedimenti che compongono la categoria, ma soprattutto di dare fondamento unitario al diritto all'esecuzione forzata che oggi completa il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sia sul piano interno che sul più vasto piano sovranazionale.

### 2. I titoli esecutivi europei certificati a norma del reg. n. 805/2004.

L'espressione titolo esecutivo europeo è stata impiegata per la prima volta dal reg. n. 805/2004 per designare il certificato che accompagna le decisioni, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti pecuniari non contestati<sup>23</sup>, che a determinate condizioni possono ricevere attuazione oltre i confini dello Stato in cui si formano, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al [loro] riconoscimento (art. 5, reg. n. 805/2004). In realtà non siamo ancora in

sistema delineato dal reg. n. 650/2012 istitutivo del certificato successorio europeo; le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, i cui effetti circolano secondo le disposizioni del reg. n. 1111/2019, nonché le decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e le decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, che ricevono esecuzione nello spazio giudiziario europeo rispettivamente secondo le disposizioni dei regolamenti n. 1103/2016 e n. 1104/2016.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> La letteratura sul certificato di titolo esecutivo europeo è ormai vastissima. Tra i saggi sul tema si v. quantomeno: N. BOSCHIERO, The forthcoming european enforcement order. Towards a European Law-Enforcement Area, in Riv. dir. internaz., 2003, 2, 394 ss.; F. CARPI, L'ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e garanzie della difesa, in Riv. dir. proc., 2002, 688 ss.; A. CARRATTA, Titolo esecutivo europeo, I) Diritto processuale civile, in Enc. Dir., 2006, 1 ss.; P. DE CESARI, Decisioni giudiziarie certificabili quali titoli esecutivi europei nell'ordinamento italiano, in Foro It., 2006, V, 103 ss.; ID., Atti pubblici e transazioni certificabili quali titoli esecutivi europei, in Foro It., 2006, V, 229 ss.; M. DE CRISTOFARO, La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo, in Int'L lis., 2004, 141 ss.; M. FARINA, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in NLCC, 1-2/2005, 3 ss.; L. FUMAGALLI, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, 1, 23 ss.; M.A. LUPOI, Dei crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa, in www.judicium.it; V. POZZI, Titolo esecutivo europeo, in Enc. Dir., Annali I, 2007; A. M. ROMITO, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e l'effettività della tutela giurisdizionale, in Studi sull'integrazione europea, 2006, 1, 119 ss.; Per la dottrina straniera si segnalano: L. D'AVOUT, La circulation automatique des titres exécutoires imposée par le règlement 805/2004 du 21 avril 2004, in Rev. crit. DIP, janvier-mars 2006, 1 ss.; F. FERRAND, Titre exécutoire européen, in Enc. Jur. Dalloz, Répertoire de procedure civile, janvier 2006, 1 ss.; E. JEULAND, Le titre exécutoire européen: un château en Espagne?, in Gazette du Palais, mai-juin 2005, 1634 ss.



presenza di un titolo di derivazione eurounitaria, ma di un formulario standardizzato che saldandosi al titolo nazionale assicura l'esportazione automatica dell'atto e della sua forza esecutiva in qualunque ordinamento il creditore intenda avviare l'espropriazione<sup>24</sup>.

A norma dell'art. 20, reg. n. 805/2004 il titolo straniero munito del certificato di esecutività europea è equiparato ad un titolo nazionale ed è eseguito alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro di esecuzione<sup>25</sup>.

L'effetto processuale descritto si produce all'esito di un giudizio che ha luogo davanti alle autorità che hanno emesso il titolo esecutivo, le quali sono chiamate a verificare che il provvedimento o l'atto da certificare sia idoneo a legittimare un'esecuzione transfrontaliera. Non è questa la sede per approfondire gli aspetti processuali dell'indagine condotta dal giudice dello Stato d'origine<sup>26</sup>. Ai nostri fini è sufficiente prendere in considerazione gli elementi costitutivi del diritto di procedere ad esecuzione transfrontaliera, sui quali si concentra l'attenzione dell'autorità emittente.

I presupposti dell'esecuzione transfrontaliera variano a seconda della natura del titolo da certificare. Se il creditore dispone di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico, sarà sufficiente che il credito pecuniario rappresentato dal titolo appartenga alla materia civile e commerciale e che

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Così definisce il titolo esecutivo europeo nell'ambito del reg. n. 805/2004, L. D'AVOUT, La circulation automatique des titres exécutoires imposée par le règlement 805/2004 du 21 avril 2004, cit., 4.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> La stessa formula è rinvenibile anche all'interno degli altri regolamenti oggetto di indagine e designa l'efficacia degli altri titoli esecutivi europei coniati dal legislatore comunitario (cfr. art. 20, par. 1, reg. n. 805/2004; art. 21, par. 1, reg. n. 1896/2006; art. 20, par. 1, reg. n. 861/2007; art. 41, 1, reg. n. 1215/2012). Sul punto v. *infra*.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sebbene non sia questa la sede idonea a fare dovuti approfondimenti sul punto, è d'obbligo precisare che l'attività di certificazione costituisce esercizio di attività giurisdizionale vera e propria. In questa direzione si sono espressi: Trib. Novara, 23 maggio 2012, in *Guida al diritto*, 2012, 36, 80, con nota di DEL ROSSO; Corte di Giustizia (UE), sentenza n. 511 del 16 giugno 2016, in *Guida al diritto*, 2016, 28, 30; Corte di Giustizia (UE), sez. IV, n. 300 del 17 dicembre 2015, in *Guida al diritto*, 2016, 4, 96, con nota di CASTELLANETA. Di avviso inizialmente contrario M. FARINA, *Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati*, cit., 36, che qualifica la certificazione come mera «rappresentazione documentale» degli elementi alla cui ricorrenza il regolamento collega l'abolizione dell'*exequatur*. Sulle verifiche che conduce l'autorità competente all'emissione del certificato e sulla natura del procedimento di certificazione si rinvia a M. FARINA, *Rilascio e revoca del certificato di titolo esecutivo europeo ed esecuzione forzata in Italia delle decisioni secondo il Regolamento n. 805/2004, in <i>Aula Civile*, 2019, 11, 40 ss.

l'atto sia esecutivo sul piano interno<sup>27</sup>. Se invece il creditore intende eseguire all'estero una decisione giudiziaria gli elementi costitutivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata transfrontaliera si fanno più articolati. Essi sono individuati negli artt. 6 ss. del reg. n. 805/2004 e consistono in un complesso di standard processuali il cui rispetto nell'ambito dei procedimenti nazionali è prova del fatto che la mancata contestazione del credito da parte dell'obbligato è frutto di una scelta informata e non la violazione del diritto di difesa. Più precisamente, all'interno dello Stato d'origine si tratterà di verificare che la decisione da certificare sia esecutiva e che non abbia violato i titoli uniformi di giurisdizione vigenti nello spazio giudiziario europeo, che il debitore abbia avuto conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere dell'esistenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, che sia stato informato della possibilità di contestare il credito e delle conseguenze della non contestazione, e che l'ordinamento processuale dello Stato d'origine contempli la possibilità di ottenere un riesame della decisione per l'ipotesi che si siano verificate gravi violazioni del contraddittorio<sup>28</sup>.

Per questa via il titolo esecutivo nazionale, fondato su un credito incontestato, è investito di un'efficacia transfrontaliera uniforme ed incondizionata, che non può essere scalfita nello Stato ricevente, neanche per far valere la contrarietà dell'atto all'ordine pubblico<sup>29</sup>.

Quello che si deliena, tuttavia, è un effetto processuale provvisorio<sup>30</sup>, in quanto il debitore che riscontri la mancanza dei presupposti della certificazione può contestare la fattispecie costitutiva del diritto di procedere ad esecuzione transfrontaliera e chiedere alle autorità emittenti

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cfr. art. 24 e 25, reg. n. 805/2004. Ciò si spiega in quanto l'espresso riconoscimento della pretesa costituisce il contenuto naturale tanto dell'atto pubblico, tanto della transazione giudiziaria. G. OLIVIERI, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 2, afferma in proposito che il requisito della non contestazione è *in re ipsa* per le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Come spiega M. FARINA, *Rilascio e revoca del certificato di titolo esecutivo europeo*, cit., 54, il certificato di titolo esecutivo europeo costituisce una rappresentazione documentale dell'avvenuto accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, reg. n. 805/2004.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> In definitiva, si ammette la soppressione dell'*exequatur* nella misura in cui il debitore abbia assunto un comportamento inerte nel corso del processo, tale da precludergli una nuova occasione di opposizione nello Stato *ad quem* (V. POZZI, *Titolo esecutivo europeo*, cit., 3).

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Così definisce l'effetto processuale che consegue all'emissione del certificato M. FARINA, op. ult. cit., 51.



la revoca dell'attestato di titolo esecutivo europeo a norma dell'art. 10, reg. n.  $805/2004^{31}$ .

Il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo, in altri termini, legittima l'azione esecutiva transfrontaliera solo astrattamente e fino a contestazione<sup>32</sup>: in questo quadro il creditore munito del certificato al momento dell'esecuzione nello Stato richiesto non ha l'onere di far accertare l'efficacia europea del titolo da eseguire; gli organi esecutivi dello Stato richiesto, dal loro canto, hanno il dovere di attivarsi per fornire tutela esecutiva al diritto documentato nel certificato, salva una reazione dell'esecutato che porti ad accertare l'inefficacia del titolo esecutivo europeo, o meglio, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata transfrontaliera<sup>33</sup>.

Dai rapidi cenni al meccanismo di certificazione è evidente che il reg. n. 805/2004 non abbia istituito un titolo esecutivo di formazione europea. Il Regolamento non introduce neppure una nozione uniforme di titolo esecutivo<sup>34</sup>, ma ne tratteggia il prototipo, ne individua l'essenza, poiché restituisce all'interprete il nucleo duro della forza esecutiva europea. Tale virtù può essere rintracciata nell'attitudine a fondare l'espropriazione forzata in un ordinamento diverso da quello in cui il titolo viene ad esistenza, senza che sia necessario ricorrere a procedure intermedie di esecuzione e riconoscimento che ne autorizzino l'efficacia.

Se si guarda all'istituto del titolo esecutivo europeo dal punto di vista del nostro ordinamento, tale attitudine si riscontra in numerosi atti e provvedimenti inclusi nel catalogo di cui all'art. 474 c.p.c., tutti astrattamente suscettibili di conseguire la certificazione di titolo esecutivo

<sup>32</sup> A noi sembra che il titolo esecutivo (certificato) europeo manifesti un'astrattezza analoga a quella dei titoli esecutivi sul piano interno. Sull'astrattezza dell'azione esecutiva nel nostro ordinamento si v. per tutti R. VACCARELLA, *Esecuzione forzata*, in *Riv. esc. forz*. 2007, 14, richiamato da B. CAPPONI, *Manuale dell'esecuzione civile*, 2020, Torino, 167 e 422 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> A norma dell'art. 10, reg. n. 805/2004 il debitore nello Stato d'origine può contestare il certificato che sia stato concesso per errore o in assenza dei requisiti previsti dal regolamento.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> La revoca del certificato si rifletterà sull'esecuzione eventualmente intrapresa nello Stato richiesto provocandone la sospensione a norma dell'art. 23, reg. n. 805/2004, ovvero, qualora a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore contesti la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo europeo per ragioni estrinseche e successive alla formazione del titolo esecutivo europeo, l'arresto definitivo dell'esecuzione forzata (v. *infra*).

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Come pure fa notare M. FARINA, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, cit., 17.

europeo, in quanto riferibili a crediti pecuniari non contestati, così come definiti dall'art. 3, reg. n. 805/2004<sup>35</sup>.

La dottrina agli esordi del certificato di t.e.e. ne ha ricostruito un primo ventaglio. Tra le decisioni giudiziarie certificabili vi compaiono innanzitutto le sentenze di condanna pronunciate per effetto della confessione resa dal debitore nel corso del processo<sup>36</sup>, il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647, comma 1, c.p.c. per mancata opposizione dell'ingiunto<sup>37</sup>, il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito di estinzione del giudizio di opposizione a norma dell'art. 653, comma 1, c.p.c.<sup>38</sup>, le ordinanze provvisionali di cui agli artt. 183-*ter*, 183-*bis* 

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Con riferimento ai titoli di formazione stragiudiziale l'art. 3, part. 1, lett. *a*) e *d*) considera il credito non incontestato se il debitore lo ha *espressamente riconosciuto* nel corso di una transazione approvata o perfezionata dal giudice, oppure in un atto pubblico. Nei titoli di matrice giudiziale il requisito della non contestazione dipende dal contegno assunto dal debitore nel corso del processo. L'art. 3, indica i caratteri della sottospecie giudiziale di non contestazione modulandola su tre situazioni processuali differenti: la norma considera il credito non contestato, innanzitutto, allorché il debitore lo abbia espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione nel corso del processo (art. 3, par. 1, lett. *a*, prima parte); in secondo luogo, quando il debitore non lo abbia mai contestato nel corso del procedimento (art. 3, par. 1, lett. *b*); infine, qualora il debitore, pur avendo inizialmente contestato il credito nel corso del giudizio, non sia successivamente comparso o non si sia fatto rappresentare in un'udienza (art. 3, par. 1, lett. *c*).

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> La fattispecie è riconducibile all'espresso riconoscimento del credito da parte del debitore ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. *a*). In questo senso: M.A. LUPOI, *Di crediti non contestati e procedimenti d'ingiunzione*, cit., 6; L. FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati*, cit., 30, nota n. 17; A. CARRATTA, *Titolo esecutivo europeo*, cit., 5; E. CONSALVI, *La proposta di regolamento (CE) che istituisce il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati*, in *www.judicium.it*, 3, note n. 30 e 39. Di diversa opinione, M. FARINA, *Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati*, cit., 27-28, secondo il quale l'espresso riconoscimento in sede giudiziale non andrebbe riferito «a fenomeni operanti sul piano probatorio», quanto piuttosto «a quei meccanismi di vera e propria accettazione della pretesa» validi in altri ordinamenti.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Si v. M.A. Lupoi, *ibidem*; A. Carratta, *ivi*, 4; M. Farina, *ivi*, 29; P. De Cesari, *Decisioni giudiziarie certificabili*, cit., 105; V. Pozzi, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 3; L. Fumagalli, *ibidem*, i quali in maniera unanime riconducono il decreto ingiuntivo non opposto alla fattispecie di cui alla lett. *b*), par. 1 dell'art. 3. Alla medesima categoria dovrebbe ricondursi il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, nel caso di opposizione tempestiva divenuta improcedibile per mancata o tardiva costituzione dell'opponente (M. Farina, *ivi*, 31; contra L. Fumagalli, *ibidem* e M. A. Lupoi, *ibidem*).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> M. FARINA, *ivi*, 32 esclude il provvedimento dal novero dei titoli certificabili, mentre altri lo riconducono alla fattispecie di non contestazione di cui alla lett. *c*), par. 1, art. 3 (in questo senso: M.A. LUPOI, *ibidem*; G. OLIVIERI, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 4).



e 423, comma 1, c.p.c.<sup>39</sup>, la sentenza di condanna pronunciata in contumacia del convenuto e passata in giudicato previa notifica al debitore soccombente<sup>40</sup>.

Tra le transazioni giudiziarie si collocano invece<sup>41</sup>: il verbale di conciliazione redatto dal giudice nel rito ordinario all'udienza fissata su richiesta congiunta delle parti *ex* art. 185 c.p.c., così come il verbale che stigmatizza l'accordo raggiunto in adesione alla proposta conciliativa formulata dal magistrato a norma dell'art. 185-*bis* c.p.c.; il verbale di conciliazione reso esecutivo dal giudice del lavoro *ex* art. 420, commi 1 e 3, c.p.c.<sup>42</sup>o dal giudice di pace a norma dell'art. 320 c.p.c.<sup>43</sup>; l'ordinanza pronunciata *ex* art. 263, comma 2, c.p.c. nel procedimento di rendimento del conto<sup>44</sup>; il verbale di conciliazione *ex* art. 199 c.p.c., formato in esito al tentativo di conciliazione affidato dal giudice istruttore al consulente contabile e dichiarato esecutivo con decreto dello stesso giudice istruttore<sup>45</sup>; l'ordinanza *ex* art. 789, comma 3, c.p.c. in relazione all'eventuale credito da conguaglio di cui all'art. 720 c.c.; i verbali di conciliazione *ex* art. 410 e 411

<sup>39</sup> M. Farina, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 29; G. Olivieri, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 4; L. Fumagalli, *ibidem*; P. De Cesari, *ivi*, 106; V. Pozzi, *ivi*, 3; A. Carratta, *ivi*, 4; M.A. Lupoi, *ivi*, 5

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Sul presupposto che nel nostro sistema la contumacia sia assimilabile ad una *ficta litis contestatio*, escludevano la certificazione della sentenza pronunciata in contumacia: C. CRIFÒ, *Cross-border enforcement of debts in the European Union*, cit., 183 e ss.; P. De CESARI, *Decisioni giudiziarie certificabili*, cit., 107. In giurisprudenza, nel senso della certificabilità del provvedimento: Trib. Novara, ord. 23 dicembre 2012, in *Guida al Diritto*, 2012, 36, 80 e Corte giustizia UE sez. IV – sent. del 17 dicembre 2015, n. 300, in *Guida al diritto*, 2016, 4, 96, con nota di M. CASTELLANETA.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Il reg. n. 805/2004 all'art. 24, adotta una nozione ampia di transazione giudiziaria, riferendosi sia agli accordi conclusi davanti al giudice sia agli accordi da questi omologati. Sull'ampiezza della nozione nel reg. n. 805/2004 si v. le considerazioni di DE CESARI P., Atti pubblici e transazioni certificabili, cit., 229; M. FARINA, Il titolo esecutivo europeo, cit., 55; A. CARRATTA, Titolo esecutivo europeo, cit., 3. Analoghe riflessioni ancora prima del reg. n. 805/2004 sono svolte da M. BOVE, Circolazione europea della conciliazione-titolo esecutivo, in Società, 2012, 6, 703.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> M. FARINA, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 55; G. OLIVIERI, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 3; CARRATTA, *Titolo esecutivo europeo*, cit., 2.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> L. FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati*, cit., 30, nota n. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> M. FARINA, *ivi*, 56. L'autore inserisce l'ordinanza di cui all'art. 263 c.p.c. nel catalogo dei titoli di formazione stragiudiziale certificabili quali titolo esecutivo europeo, aderendo all'orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento, riproducendo l'accordo raggiunto dalle parti, sarebbe spogliato del carattere decisorio.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> L. FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati*, cit., 30, nota 17; M. FARINA, *ivi*, 55.

c.p.c. sottoscritti davanti alle commissioni di conciliazione istituite presso gli uffici provinciali del lavoro<sup>46</sup>.

Con l'introduzione dell'istituto della mediazione ad opera del d.lgs. n. 28/2010<sup>47</sup>, riteniamo vadano ricompresi fra le transazioni giudiziarie valide come titoli esecutivi europei anche i verbali di conciliazione con cui vengono composte le controversie di rilevanza interna<sup>48</sup>, omologati a norma dell'art. 12, comma 1, seconda parte, dal Presidente del tribunale previo accertamento della regolarità formale, del rispetto delle norme imperative

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> M.A. Lupoi, *Di crediti contestati e procedimenti d'ingiunzione*, cit., 7 ss.; P. De Cesari, *Atti pubblici e transazioni certificabili*, cit., 230; G. Olivieri, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 3 s.; A. Carratta, *Titolo esecutivo europeo*, cit., 2. Va ricordato che tali verbali, come prescrive l'art. 411 c.p.c., dopo essere stati depositati presso la cancelleria del Tribunale, acquistano efficacia esecutiva solo a seguito del decreto del giudice che ne attesti la regolarità formale. <sup>47</sup> Sul tema si v. F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*. *La risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, Milano, 2019, 36 ss.; R. Tiscini, *La mediazione civile e commerciale*, Torino, 2011, 251 ss.; B. Capponi, *Un nuovo titolo esecutivo nella disciplina della mediazione/conciliazione*, in *Riv. esec. forz.*, 2011, 1 ss.; M. Bove, *L'accordo conciliativo*, in *Le società*, 2012, 82 ss.

<sup>48</sup> In questo ambito è d'obbligo distinguere le controversie a rilevanza interna dalle controversie transfrontaliere, in quanto l'esecuzione oltre confine del verbale di mediazione che compone il conflitto segue regole differenti, ciò in forza della direttiva n. 52/2008 sulla mediazione civile e commerciale. Secondo l'art. 2, par. 1, della direttiva, sono finalizzati a comporre controversie transfrontaliere gli accordi di mediazione conclusi nelle liti insorte tra parti domiciliate o residenti in Stati membri diversi. Al contrario, sono accordi finalizzati a comporre controversie a rilevanza interna quelli intercorsi tra soggetti domiciliati o residenti all'interno dello Stato membro in cui il procedimento di mediazione fu espletato. L'esecuzione transfrontaliera dei primi è regolata dall'art. 12, ultimo capoverso, del d.lgs. n. 28/2010 che recependo i contenuti della citata direttiva introduce la possibilità di ottenere l'omologazione direttamente dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Stando così le cose solo la circolazione dei verbali di mediazione che definiscono liti a rilevanza interna può seguire il canale tracciato dal reg. n. 805/2004 (così come quello previsto dal reg. n. 1215/2012). A parere di chi scrive, tuttavia, nulla vieta alle parti di una controversia transfrontaliera di conseguire un titolo esecutivo europeo avvalendosi della procedura di certificazione prevista nel reg. n. 805/2004 (e nel reg. n. 1215/2012), soprattutto nelle fattispecie in cui il creditore ha necessità di esportare il titolo in più ordinamenti. Difatti, in caso di obbligazioni pecuniarie, se il patrimonio del debitore presente nello Stato membro in cui il verbale ha ottenuto l'omologazione a norma del citato art. 12 si rivelasse incapiente, il creditore si troverebbe costretto a conseguire altrove una nuova omologazione. L'inconveniente potrebbe essere facilmente aggirato ottenendo la certificazione di titolo esecutivo europeo in quanto l'attestazione di esecutività europea abilita il creditore ad avviare l'esecuzione forzata in qualunque ordinamento. Di avviso analogo, E. D'ALESSANDRO, Il conferimento della esecutività al verbale di conciliazione stragiudiziale e la sua circolazione all'interno dello spazio giudiziario europeo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 4, 1157 ss.



e dell'ordine pubblico<sup>49</sup>. Devono, invece, escludersi dalla circolazione europea a norma dell'art. 24, reg. n. 805/2004 gli accordi di mediazione conclusi ai sensi dell'art. 12, comma 1, prima parte, d.lgs. n. 28/2010, ovvero, gli accordi di mediazione sottoscritti dagli avvocati<sup>50</sup>.

Con riferimento agli atti pubblici, infine, per dottrina unanime potranno costituire titoli esecutivi europei, gli atti pubblici come definiti all'art. 2699 c.c.<sup>51</sup>.

## 3. I titoli esecutivi europei certificati a norma del reg. n. 1215/2012.

Un'efficacia esecutiva uniforme ed automatica, analoga a quella che connota i titoli esecutivi certificati a norma del reg. n. 805/2004, investe anche i titoli esecutivi di diritto interno certificati a norma del reg. n. 1215/2012<sup>52</sup>. Il regolamento Bruxelles I *bis*, come noto, ha esteso

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Della stessa opinione, M. BOVE, L'accordo di conciliazione: efficacia ed esecutività nelle legislazioni nazionali assunte in attuazione dell'art. 6 della direttiva n. 52 del 2008, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 3, 928. Sulla questione si v. E. D'ALESSANDRO, op. ult. cit., 1157 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> A differenza dell'altra ipotesi di conciliazione, il titolo si forma a prescindere dall'intervento dell'autorità giudiziaria, per il solo fatto che gli avvocati abbiano sottoscritto l'accordo siglato davanti al mediatore insieme alle parti e ne abbiamo attestato la legalità. Se così è ci troviamo fuori dal nucleo duro della nozione di transazione giudiziaria fatta propria dal reg. n. 805/2004, la quale presuppone sempre il coinvolgimento del giudice statale nella formazione del titolo esecutivo, ora come soggetto che favorisce il raggiungimento dell'accordo, ora come autorità alla quale l'accordo è sottoposto per l'omologazione.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> P. DE CESARI, *Atti pubblici e transazioni certificabili*, cit., 231; G. OLIVIERI, *Il Titolo esecutivo europeo*, cit., 3. Gli autori coerentemente sottraggono alla circolazione automatica le scritture private autenticate a norma dell'art. 2703 c.c., sebbene siano inquadrate nel catalogo dell'art. 474 c.p.c. accanto ai titoli esecutivi di diritto interno. La ragione di tale esclusione è di facile intuizione se si considera che la nozione di atto pubblico adottata dal regolamento richiede profili di autenticità non presenti nella scrittura privata. In questi termini: P. DE CESARI, *ibidem*; A. CARRATTA, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 3.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Sul reg. n. 1215/2012 si v. F. SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Rifusione), Padova, 2015. Sugli aspetti relativi alla esecuzione dei titoli esecutivi si v. M. DE CRISTOFARO, The abolition of exequatur proceedings: speeding up the free movement of judgement while preserving the rights of the defense, in F. POCAR, I. VIARENGO, F.C. VILLATA (a cura di), Recasting Brussels I, Padova, 2012, 353 ss.; A. LEANDRO, Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 ("Bruxelles I Bis"), in Giusto proc. civ., 2013, 583 ss.; E. D'ALESSANDRO, Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012, in Riv. dir. proc., 2013, 1044 ss.; M. FARINA, Per una prima lettura del regolamento "Bruxelles I bis": il nuovo regime in tema di esecutività delle sentenze straniere, in

(semplificandolo) il meccanismo di certificazione che sta alla base del reg. n. 805/2004 alle decisioni, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici facenti capo all'intera materia civile e commerciale (indipendentemente dalla natura del rapporto obbligatorio), al fine di allargare le maglie della libera circolazione oltre la fascia dei crediti pecuniari non contestati, ed includervi anche i titoli relativi ad obblighi di fare e di non fare, di consegna o rilascio<sup>53</sup>.

Per effetto di questa impostazione il catalogo di titoli esecutivi europei stilato nell'analisi del reg. n. 805/2004 si arricchisce di nuovi elementi, dovendosi ora prendere in considerazione fattispecie processuali prima irrilevanti in un'ottica di libera circolazione.

In questo diverso quadro possono aspirare alla certificazione di titolo esecutivo europeo le sentenze di condanna che pronunciano sul merito di un giudizio in cui il debitore costituendosi abbia formulato eccezioni, il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo a norma dell'art. 642 c.p.c. o il decreto ingiuntivo munito di esecutività alla prima udienza del giudizio di opposizione a norma dell'art. 648 c.p.c. Nel catalogo dei titoli certificabili deve includersi anche l'ordinanza resa a chiusura del rito ex art. 702-bis c.p.c. nella misura in cui abbia contenuto condannatorio, l'ordinanza di convalida di licenza o sfratto ex art. 663, comma 1, c.p.c., nonché il decreto emesso a norma dell'art. 664 c.p.c. per il pagamento dei canoni scaduti e le spese dell'intimazione, come pure l'ordinanza non impugnabile di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c., che il comma 2 definisce immediatamente esecutiva. Quanto alle misure cautelari il discorso andrebbe circoscritto ai provvedimenti d'urgenza<sup>54</sup> aventi contenuto condannatorio e, più in generale, alle misure cautelari concernenti obbligazioni esecutive. Riteniamo, invece, di poter escludere dal novero dei titoli certificabili l'astreinte di cui all'art. 614 bis c.p.c. accessoria alle pronunce di condanna<sup>55</sup>.

http://aldricus.com/2013/01/13/farina-exequatur/; C. SILVESTRI, Recasting Bruxelles I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 2, 677 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> V. POZZI, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 2. Alla luce delle considerazioni svolte nel testo riteniamo di poter riferire l'espressione «titolo esecutivo europeo» anche ai titoli che conseguono la dichiarazione di esecutività secondo le disposizioni del reg. n. 1215/2012. Condivide tale ricostruzione E. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo cit.*, 1044 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Favorevole alla circolazione dei provvedimenti d'urgenza E. CONSALVI, La proposta di regolamento (CE) che istituisce il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati, cit., 3.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> A noi sembra che l'*astreinte* italiana manchi del requisito della liquidità richiesto dall'art. 55, reg. n. 1215/2012 come condizione per la certificazione di titolo esecutivo europeo. La norma, infatti, ammette a circolare nello spazio giudiziario europeo le decisioni che dispongono una penalità purché il loro ammontare sia stato definitivamente fissato dal



A dispetto di quanto avviene nell'ambito del reg. n. 805/2004, i titoli appena elencati conseguono l'attitudine all'esecuzione forzata transfrontaliera all'esito di un controllo meramente formale:<sup>56</sup> in questo diverso contesto normativo l'attestato di esecutività transfrontaliera si riduce alla apposizione di una formula esecutiva europea che poco ha a che fare con il procedimento di certificazione delineato dal reg. n. 805/2004. Come è stato autorevolmente osservato, nel sistema Bruxelles I-bis gli effetti esecutivi europei sono connaturati al titolo, gli appartengono *ex lege*, in forza di una «presunzione di automatica riconoscibilità/eseguibilità» posta dal Regolamento<sup>57</sup>.

È d'obbligo precisare che il meccanismo di certificazione appena descritto non comporta una immissione compulsiva di titoli esecutivi sul territorio europeo, poiché il controllo sul titolo non viene meno, si sposta a valle: saranno le autorità dello Stato richiesto ad accertare, in caso di contestazioni da parte del debitore, se quella efficacia presunta sussista in concreto al momento dell'esecuzione forzata (art. 46, reg. n. 1215/2012)<sup>58</sup>.

\_

giudice d'origine. Il meccanismo di autoliquidazione tipico dell'astreinte italiana non sembra corrispondere allo schema contemplato dalla norma. D'altra parte, la formazione del titolo esecutivo europeo nel quadro del reg. n. 1215/2012 è una fattispecie a formazione progressiva che ha luogo in due tempi: prima viene in essere il titolo esecutivo sul piano interno, poi lo si dota di esecutività europea con la certificazione rilasciata a norma dell'art. 53. Nel transito dal primo al secondo passaggio non vi è spazio per la notifica dell'atto di precetto in cui quantificare le somme dovute. Se ne dovrebbe negare, dunque, la certificazione, a meno che non si voglia onerare il creditore di conseguire un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme dovute a titolo di penalità, da certificare questa volta come semplice decisione giudiziaria, a norma dell'art. 2, reg. n. 1215/2012. Suggeriscono la medesima soluzione la stessa E. D'ALESSANDRO, La circolazione della condanna ex art. 614-bis c.p.c. nello spazio europeo, in Giur. it., 2014, 1027, nota n. 25; A. GIUSSANI, Decreto ingiuntivo non opposto di liquidazione di misura coercitiva accessoria a provvedimento cautelare e sospensione della sua esecuzione ex art. 23, Regolamento (CE) n. 805/2004, in Riv. esec. forz., 2014, 85 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Per il conferimento di esecutività alle transazioni giudiziarie e agli pubblici l'art. 60 prevede che l'autorità competente dello Stato membro d'origine, su istanza del creditore, dopo aver accertato l'autenticità e l'esecutività dell'atto sulla base del diritto interno, rilasci un attestato utilizzando il modulo di cui all'allegato II del regolamento, riportando una sintesi dell'obbligazione. Per quanto riguarda le decisioni, invece, l'autorità che le ha pronunciate, dopo averne verificato l'esecutività sul piano interno, a norma dell'art. 53 ne attesta la esecutività europea avvalendosi del modulo di cui all'allegato I del regolamento <sup>57</sup> L'espressione appartiene a E. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012*, cit., 1053.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Tale indagine ha luogo nel c.d. giudizio di diniego. L'accertamento può essere avviato dal debitore esecutato, ma anche ad iniziativa del creditore procedente, il quale potrebbe avere interesse a che venga accertata l'insussistenza di ragioni ostative all'esecuzione

L'accertamento, è intuibile, avrà ad oggetto presupposti ulteriori e diversi rispetto a quelli che fondano l'esecuzione transfrontaliera nel reg. n. 805/2004. Occorrerà, infatti, verificare che il titolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, che la domanda introduttiva sia stata notificata con modalità congrue in caso di contumacia del convenuto soccombente, che la decisione non sia contraria ad altra precedente passata in giudicato, che non siano stati violati i titoli uniformi di giurisdizione da parte del giudice straniero (art. 45, reg. n. 1215/2012).

Si tratta di presupposti processuali negativi del diritto di procedere ad esecuzione forzata, la cui sussistenza si riflette sull'esercizio dell'azione transfrontaliera, ora inibendo l'inizio dell'esecuzione forzata, ora provocandone la sospensione, talvolta persino la cessazione<sup>59</sup>.

Volendo prendere in prestito le nostre categorie processuali per descrivere il fenomeno che ha luogo quando emergono tali circostanze, potremmo dire che tali fatti si riversano sull'esecuzione forzata alla stregua di quanto accade nel nostro ordinamento quando sia contestata l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale<sup>60</sup>. Ciò che viene in rilievo, più precisamente, è una divergenza tra il titolo esecutivo in senso documentale - rappresentato dal certificato di titolo esecutivo europeo apposto al titolo nazionale - e il titolo esecutivo in senso sostanziale – da intendersi come complesso degli elementi da cui sorge il diritto processuale di ottenere tutela esecutiva in un altro ordinamento<sup>61</sup>.

Ad ogni modo il diritto processuale all'esecuzione forzata che discende dall'applicazione del reg. n. 1215/2012 non si discosta dall'effetto descritto nel reg. n. 805/2004. Si tratta pur sempre di un effetto automatico del titolo esecutivo e dell'attestato che lo accompagna, che legittima

transfrontaliera. Cfr. art.36, par. 3, reg. n. 1215/2012, laddove prevede che *ogni parte interessata* può chiedere una decisione attestante l'assenza dei motivi di diniego di cui all'art. 45. La norma è stata interpretata nel senso di favorire nella fase che precede l'inizio dell'esecuzione un accertamento sul punto anche da parte del creditore.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Cfr. art. 44, 45, 46, reg. n. 1215/2012.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Come osservano, C. CONSOLO, *Limiti alla esecuzione di decisioni straniere*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 397 ss., spec. 401; E. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo d'esecuzione*, Roma, 1931, p. 168 ss. e F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 247 ss., l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata deriva o dalla carenza di un titolo esecutivo in senso sostanziale ovvero dalla attuale inesistenza del diritto di credito che si intende tutelare coattivamente (sul punto si v. meglio *infra*).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Sulla distinzione fra titolo esecutivo in senso sostanziale e in senso documentale si v. F.P. LUISO, *Diritto processuale civile, Il processo esecutivo*, cit., 35 ss.



astrattamente l'esercizio dell'azione esecutiva transfrontaliera e che perdura nello spazio giudiziario europeo salvo contestazioni.

4. I modelli speciali di titolo esecutivo europeo nei regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007<sup>62</sup>.

Come si è avuto modo osservare, il reg. n. 805/2004 non ha introdotto sulla scena internazionale un unico titolo esecutivo europeo, ma tanti titoli esecutivi europei quanti sono i titoli nazionali suscettibili di conseguire la certificazione alle condizioni previste dal Regolamento<sup>63</sup>. Sulla stessa lunghezza d'onda si è posto il reg. n. 1215/2012 che, sebbene con modalità diverse, ha contribuito ad arricchire il catalogo di titoli idonei all'esecuzione transfrontaliera.

Le fattezze di un titolo esecutivo di formazione eurounitaria cominciano a delinearsi solo con i regolamenti n. 1896/2006<sup>64</sup> e n. 861/2007<sup>65</sup> che introducono rispettivamente l'ingiunzione europea di pagamento e la sentenza di condanna che definisce le liti di modico valore. Ci troviamo

- Criteriza di condunia (

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> L'espressione "modelli speciali" di titolo esecutivo europeo appartiene a F. SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012, cit., 331 ss. <sup>63</sup> V. POZZI, Titolo esecutivo europeo, cit. 1, definisce il titolo esecutivo europeo come un titolo esecutivo nazionale "particolarmente qualificato" cui il regolamento conferisce uno speciale status.

<sup>64</sup> Sul tema si v. quantomeno: P. BIAVATI, (a cura di), Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (commentario), in Nuove leggi civili commentate, 2010, 2, 387 ss.; A. CARRATTA (a cura di), Verso il procedimento ingiuntivo europeo, Milano, 2007; M.A. LUPOI, Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa, in www.judicium.it; M. MARINELLI, Note sul regolamento CE 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo, in Il giusto processo civile 2009, 1, 63; A. MONDINI, Il Regolamento (CE) 12 dicembre 2006, n. 1896, sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento in materia di controversie transfrontaliere, civili o commerciali, in www.judicium.it; A.A. ROMANO, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Milano, 2009.

<sup>65</sup> Sul tema si segnalano: C. ASPRELLA, Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Giur. Merito, 2008, 1, 29 e ss.; P. BERTOLI, Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità, in Riv. dir. int. priv. e proc. 2008, 2, 395 e ss.; E. D'ALESSANDRO, Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità, Torino, 2008; ID., Regolamento 11 luglio 2007, n. 861 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in www.judicium.it; A. LEANDRO, Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Riv. dir. int. 2009, 1, 65 e ss.; L. PICCININNI, Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Nuove leggi civili commentate, 2008, 6, 1214 e ss.; V. POZZI, Il rito bagattellare europeo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2008, 2, 611 e ss.

questa volta al cospetto di titoli esecutivi dotati di una attitudine transfrontaliera che non ha bisogno di essere accertata o instillata formalmente per potersi dipanare sul territorio europeo.

Il diverso trattamento processuale può essere compreso se si considera che il reg. n. 805/2004 e il reg. n. 1215/2012 lavorano, per così dire, su prodotti esecutivi nazionali resi in conformità alle regole sostanziali e processuali di diritto interno, che riflettono i valori dello Stato membro di provenienza, i quali non sempre coincidono o sono compatibili con i valori dello Stato membro in cui ricevono attuazione. Per tale ragione diventa ineludibile un controllo sul titolo che ne accerti l'idoneità all'esecuzione transfrontaliera, quanto meno ad iniziativa del debitore, ora nello Stato d'origine (reg. n. 805/2004), ora nello Stato richiesto (reg. n. 1215/2012).

Su un diverso crinale si muovono i regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007: i due strumenti non intervengono sugli effetti di titoli esecutivi che si sono già formati, investono piuttosto il procedimento di formazione del titolo esecutivo<sup>66</sup>. Essi introducono due riti uniformi scanditi da norme comuni che rendono «accettabile» la decisione finale in tutti gli Stati membri<sup>67</sup>, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento<sup>68</sup>. Per poter apprezzare tale aspetto vale la pena delineare brevemente l'iter di formazione dei due provvedimenti.

L'ingiunzione europea di pagamento, in particolare, è pronunciata all'esito di un rito sommario a struttura bifasica: una necessaria e a carattere monitorio, l'altra eventuale e a cognizione piena<sup>69</sup>. Seguendo la conformazione dei procedimenti ingiuntivi locali<sup>70</sup>, la fase monitoria si

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> La dottrina in maniera unanime sintetizza in questi termini le differenze operative che intercorrono tra i regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007, da un lato, ed il regolamento n. 805/2004, dall'altro. La continuità tra il reg. n. 805/2004 ed il reg. n. 1215/2012, ci permette di estendere le medesime considerazioni al rapporto che intercorre tra quest'ultimo ed i regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> P. BERTOLI, Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme, cit., 399; in termini analoghi C. Tuo, Armonia delle decisioni e ordine pubblico, in Studi int. eur., 2013, 8, 929.

<sup>68</sup> Cfr. art. 20, reg. n. 861/2007 e art. 19, reg. n. 1896/2006.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> A norma dell'art. 3, reg. n. 1896/2006, il rito europeo è applicabile per la tutela di crediti al pagamento di qualunque importo che siano sorti nell'ambito di controversie transfrontaliere.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Si tratta di un rito «semi puro» che si ispira in parte ai modelli «con prova» ed in parte ai modelli «senza prova». Così definisce il rito europeo A. CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo e la "comunitarizzazione" del diritto processuale civile*, cit., 1524. In dottrina, offre una pregevole ricostruzione dei modelli ingiuntivi vigenti in Europa, A. PROTO PISANI, *L'ingiunzione europea di pagamento nell'ambito della tutela sommaria in generale e dei modelli di procedimenti monitori in specie*, in *Il giusto processo civile*, 2009, 1, 2 ss. Si v. anche G.



svolge *inaudita altera parte* sulla base delle mere affermazioni del creditore<sup>71</sup> e si conclude con un ordine di pagamento a cui il giudice conferisce esecutività europea in conformità al modulo G, a condizione che il debitore non si opponga<sup>72</sup>. L'opposizione, infatti, provoca la caducazione dell'ingiunzione e di ogni effetto esecutivo transfrontaliero<sup>73</sup>. In un sistema monitorio così strutturato, invero, l'apertura del giudizio a cognizione piena non è una conseguenza automatica dell'opposizione: l'accertamento sul merito del rapporto obbligatorio ha luogo esclusivamente se il creditore nella domanda introduttiva ha dichiarato di voler coltivare il giudizio di opposizione (art. 7, par. 4, reg. n. 1896/2006). In questo caso il processo prosegue dinanzi all'organo che ha emesso l'ordine di pagamento secondo le norme di procedura civile ordinaria, ovvero secondo le forme prescritte

\_

PORCELLI, Art. 7, Regolamento CE n. 1896/2006 del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento - Domanda di ingiunzione di pagamento europea, in NLCC, 2010, 2, 417 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Come nei modelli ingiuntivi puri, nella fase monitoria non è richiesto alcun onere di allegazione a carico del creditore, ma come avviene nei modelli ingiuntivi con prova il giudice emette l'ingiunzione solo dopo aver delibato la fondatezza e l'ammissibilità della domanda (art. 8, reg. n. 1896/2006).

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Allo scopo di stimolare validamente l'opposizione non è necessario che il debitore precisi le ragioni che lo hanno indotto a reagire al provvedimento (art. 16, par. 3, reg. n. 1896/2006): in maniera del tutto speculare alla posizione del creditore, il debitore non è gravato di alcun onere di allegazione a sostegno della contestazione. M. MARINELLI, *Note sul regolamento CE* 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo, cit., 77, parla al riguardo di "opposizione in bianco".

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> L'opposizione così formulata non presenta carattere impugnatorio (G. PORCELLI, Art. 17, Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento – Effetti della presentazione di un'opposizione, in NLCC, 2010, 2, 443; A.A. ROMANO, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, cit., 158; A. CARRATTA, Il procedimento ingiuntivo europeo e la "comunitarizzazione" del diritto processuale civile, cit., 1524 e 1534). A differenza di quanto avviene nel nostro ordinamento, dove l'ingiunzione assume le fattezze di una vera e propria decisione di condanna idonea al giudicato (si v. per tutti C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) ed il rapporto giuridico processuale, Torino, 2017, p. 186 ss.), l'ingiunzione europea ha il contenuto di un «progetto ipotetico di sentenza», non rappresenta ancora un accertamento giudiziale (M. MARINELLI, Note sul regolamento CE 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo, cit., 78). Di conseguenza, l'opposizione non dà luogo ad un giudizio attorno alla validità del provvedimento o alla sussistenza dei presupposti per la sua emissione, ma ad un giudizio sull'esistenza del diritto di credito (Si v. per tutti A.A. ROMANO, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, cit., 158).

per la definizione delle controversie di modesta entità (cfr. reg. n. 861/2007)<sup>74</sup>.

Solo in mancanza di opposizione, dunque, il provvedimento accompagnato dal formulario circola liberamente in tutti gli Stati membri, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (art. 19, reg. n. 1896/2006).

Nello Stato richiesto dell'esecuzione il debitore ha solo facoltà di opporre il contrasto con un precedente giudicato o, al più, l'avvenuto pagamento del credito (art. 22, reg. n. 1896/2006). Gli saranno inibite anche iniziative volte a far valere gravi violazioni del contraddittorio, dovendo egli veicolare tali censure all'interno dello Stato d'origine attraverso il c.d. rimedio del riesame (art. 20, reg. n. 1896/2006)<sup>75</sup>.

Specularmente, nello Stato d'origine l'autorità competente non è gravata di particolari indagini sul titolo da eseguire. Affinché l'efficacia europea si produca è sufficiente accertare che l'ingiunzione sia stata notificata al debitore con modalità tali da garantire un contraddittorio effettivo con l'ingiunto<sup>76</sup> e che dalla notificazione sia decorso un lasso di tempo sufficiente a consentire al debitore di proporre opposizione.

<sup>74</sup> Il passaggio al rito interno ha rappresentato un punto controverso della disciplina europea, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Le difficoltà interpretative si sono addensate attorno alla scelta della parte sulla quale dovesse gravare l'onere di instaurare il giudizio di opposizione. Tra gli autori che si sono occupati del tema si segnalano: G. PORCELLI, Il passaggio alla fase di merito dopo l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea resta un problema aperto, in Int'l Lis, 2012, 3, p. 153; E. D'ALESSANDRO, L'opposizione al decreto ingiuntivo europeo rende vano l'impiego del reg. n. 1896/2006, in Int'l Lis, 2011, 2, p. 92 ss.; A. A. ROMANO, Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea e passaggio al procedimento ordinario, in Riv. dir. proc., 2019, 4-5, p. 1315. Sul versante giurisprudenziale si v. le soluzioni offerte da: Trib. Piacenza, decr. 18 settembre 2010, in Foro It., 2011, 1571; Trib. Taranto, ord. 15 settembre 2016, in Foro it., 2016, 12, I, 3978, con nota di A. MONDINI; Trib. Milano, ord. 18 luglio 2011, in Foro it., 2012, I, 1, 275; Trib. Mantova, ord. 14 luglio 2011, in Riv. dir. proc., 2012, 4, 911; Trib. Firenze, ord. 25 settembre 2009, in Guida al dir., 2009, n. 46, 40. Dirimente è stata la decisione assunta dalla Suprema Corte che ha rimesso al creditore ogni iniziativa processuale: Cass., Sez. un., 31 gennaio 2019, n. 2840 e 2841, in Foro It., 2019, I, 1681, con nota di E. D'ALESSANDRO, Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea: le sezioni unite sulle modalità di prosecuzione del giudizio.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Si pensi alle ipotesi in cui l'ingiunzione sia stata emessa per errore, o a causa di vizi patologici, ovvero quando il debitore dimostri di non aver avuto conoscenza dell'ingiunzione, o di non aver potuto contestarla tempestivamente per cause a lui non imputabile, richiamate nell'art. 20 citato nel testo.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Sono le modalità descritte negli artt.13 e 14, reg. n. 1896/2006, rispettivamente rubricati "Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto" e "Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto", tutte accomunate da un grado di certezza o verosimiglianza che la notificazione sia effettivamente giunta a conoscenza dell'intimato.



Come premesso, una efficacia esecutiva analoga investe la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio disciplinato dal reg. n. 861/2007<sup>77</sup>. Si tratta di un rito semplificato e accelerato, a trattazione prevalentemente scritta, interamente affidato a norme uniformi che ne scandiscono ogni fase, fatta eccezione per l'impugnazione, regolata dalle norme di procedura civile locali<sup>78</sup>.

La decisione, pronunciata nel contraddittorio tra le parti, acquista efficacia europea sin dal momento della pronuncia: il giudice d'origine le conferisce esecutività in conformità al modello *standard* D e circola tra gli Stati membri *senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento*<sup>79</sup>. Nello Stato richiesto sarà possibile rilevare, sempre ad iniziativa del debitore, esclusivamente il contrasto con altra precedente decisione pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo<sup>80</sup>.

A differenza dell'ingiunzione di pagamento europea, l'effetto processuale appena descritto si produce a prescindere da eventuali contestazioni. D'altra parte, al giudice che rilascia l'attestato non è richiesto alcun apprezzamento giuridico sulla notificazione del provvedimento. Ciò si spiega in quanto la sentenza è pronunciata nel contraddittorio tra le parti e conserva l'attitudine transfrontaliera anche in caso di impugnazione o in pendenza del relativo termine<sup>81</sup>.

Inoltre, a differenza della certificazione che investe il titolo esecutivo europeo nel reg. n. 805/2004, il rilascio dell'attestato «non comporta ... l'attribuzione al titolo giudiziario di un particolare *status*, e neppure può essere contestato con una separata istanza di rettifica o revoca nello Stato d'origine, risolvendosi in un'attività puramente amministrativa»,

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> A norma dell'art. 2, il rito è applicabile facoltativamente alle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o la consegna di beni di valore non superiore a 5.000 €, purché abbiano natura transfrontaliera, nel senso già specificato per l'ingiunzione di pagamento.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Fanno eccezione a questo regime processuale le sentenze di condanna pronunciate a seguito di gravi violazioni del contraddittorio, riesaminabili dalle autorità dello Stato d'origine a norma dell'art. 19, reg. n. 861/2007.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Cfr. art. 20, reg. n. 861/2007.

<sup>80</sup> Cfr. art. 22, reg. n. 861/2007.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Fermo restando il potere delle autorità dello Stato richiesto di sospendere il procedimento di esecuzione al ricorrere di circostanze eccezionali. Cfr. art. 23, reg. n. 861/2007.

finalizzata a formalizzare l'acquisto di un'efficacia esecutiva che già appartiene alla decisione<sup>82</sup>.

Sotto questo profilo emerge nitidamente il risultato raggiunto dal reg. n. 861/2007 in punto di esecutività europea. Negli altri Regolamenti, infatti, la fattispecie costitutiva del diritto di procedere ad esecuzione transfrontaliera risulta ancora condizionata dalle norme interne. Il reg. n. 805/2004 e il reg. n. 1215/2012 in particolare, subordinano la produzione di quell'effetto alla circostanza che il titolo sia esecutivo secondo le norme di diritto comune<sup>83</sup>. Il reg. n. 1896/2006, dal suo canto, costruisce l'esecutività europea dell'ingiunzione sulla mancata opposizione del debitore, demandando la circolazione del provvedimento nello spazio giudiziario europeo alle scelte processuali della controparte.

La sentenza uniforme, invece, acquista esecutività indipendentemente dalle previsioni locali ed a prescindere dalla reazione dell'obbligato. Essa conserva la propria efficacia transfrontaliera fino all'esecuzione, fermo restando che l'eventuale inibitoria della sua efficacia esecutiva ad opera del giudice dell'impugnazione o la sua eventuale caducazione, comporteranno l'arresto dell'esecuzione *medio tempore* intrapresa<sup>84</sup>.

5. Il titolo esecutivo europeo come categoria composita alla quale afferiscono i titoli esecutivi di diritto interno naturalizzati europei e i titoli esecutivi europei naturali.

È chiaro che con l'avvento dei regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007 il concetto di titolo esecutivo europeo acquista connotati innovativi. Il titolo esecutivo europeo diventa una categoria composita che abbraccia due distinti fenomeni processuali: sul piano strutturale è oggi possibile distinguere titoli che si formano nell'ambito di procedure regolate da norme

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Così V. POZZI, Il rito bagattellare europeo, cit., 627 e s. Analogamente A. LEANDRO, Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Riv. dir. int., 2009, 1, 74 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Come risulta da una lettura combinata degli artt. 6, par. 1, lett. *a*), 24, par. 1, 25, par. 1, reg. n. 805/2004, e come pure si evince dal tenore dell'art. 6 par. 2, reg. n. 805/2004 che, con specifico riferimento alle decisioni giudiziarie, prefigura il rilascio di un attestato comprovante la non esecutività del titolo, sostituivo del certificato di titolo esecutivo europeo, per l'ipotesi che l'esecutività della decisione sia stata sospesa o limitata nello Stato d'origine.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Tali censure saranno deducibili nello Stato richiesto nelle forme dell'opposizione all'esecuzione. Qualora l'esecuzione sia intrapresa in Italia l'istanza sarà formulata a norma dell'art. 615 c.p.c.



uniformi, dotati di una innata attitudine transfrontaliera<sup>85</sup> (cfr. reg. n. 1896/2006 e n. 861/2007), e titoli che si formano in conformità al diritto interno, adattati successivamente alla circolazione inter-europea (cfr. reg. n. 805/2004 e n. 1215/2012). I primi godono di una intrinseca forza esecutiva europea che si diffonde automaticamente sul territorio comunitario senza alcun bisogno di essere *aliunde* esternata. I secondi, benché idonei di per sé a fondare l'esecuzione oltre confine, hanno bisogno che tale efficacia venga loro instillata formalmente mediante un atto ulteriore.

I commentatori qualificano i primi titoli esecutivi europei naturali, i secondi titoli esecutivi naturalizzati europei<sup>86</sup>. Gli uni nascono come titoli esecutivi europei<sup>87</sup>, lo sono per natura poiché europeo è il rito che ne regola la formazione, gli altri nascono come titoli nazionali e solo successivamente acquistano una connotazione europea.

L'eterogeneità dei titoli esecutivi europei emerge ancora più compiutamente sul piano dell'oggetto della tutela: i titoli esecutivi europei naturali sono concepiti esclusivamente per la tutela dei crediti sorti nelle controversie transfrontaliere in senso stretto<sup>88</sup>. Per espressa previsione

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> V. POZZI, *Il rito bagattellare europeo*, cit., 627. L'autore riferisce la qualità esecutiva richiamata nel testo alla sentenza che definisce il rito uniforme per le controversie di modesta entità. Si ritiene di poterla estendere anche all'ingiunzione europea di pagamento, parimenti classificabile tra i titoli europei naturali.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> L'espressione viene impiegata da S. GARCÌA CANO, Estudio sobre el proceso monitorio europeo, Navarra, 2008, 17. Cfr. F. SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012, cit., 331 ss., parla di forme speciali di titoli esecutivi europei.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> M.A. LUPOI, *Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione*, cit., 1 ss. definisce l'ingiunzione europea un modello tipizzato di titolo esecutivo, ovvero un modello speciale di titolo esecutivo europeo. Allo stesso modo G. PORCELLI, *La nuova proposta di procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 1262.

Ela natura transfrontaliera della lite costituisce il limite operativo dei titoli esecutivi europei naturali. Tale limite si traduce nella impossibilità per il creditore di conseguire un titolo dotato di efficacia europea quando si tratta di recuperare un credito tra parti dislocate nello stesso Stato membro. Il rischio che porta con sé questa preclusione è quello di creare «discriminazioni tra azioni interne e azioni esterne al foro» (così letteralmente V. POZZI, Il rito bagattellare europeo, cit., 616. Ma si v. pure: M. MELLONE, A. PANCALDI, Il regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità, in Dir. Un. Eur. 2008, 2, 281 ss.; P. BERTOLI, Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme, cit., 407, nota n. 43; F. FRADEANI, I presupposti per la concessione dell'ingiunzione di pagamento europea, in A. CARRATTA (a cura di), Verso il procedimento ingiuntivo europeo, 2007, Milano, 167). L'effetto è quello di porre il creditore che promuove la domanda contro un convenuto residente all'estero, in una posizione di vantaggio rispetto al creditore che agisce nei confronti di un debitore residente nel proprio Stato membro. Il primo può conseguire un titolo dotato di intrinseca forza transfrontaliera, il secondo è costretto a munirsi di un titolo di diritto interno da adattare

dell'art. 3, par. 1, reg. n. 1896/2006 e del corrispondente art. 3, par. 1, reg. n. 861/2007<sup>89</sup>, il creditore può conseguire il titolo avvalendosi delle procedure uniformi a condizione che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.

Solitamente fanno capo alle situazioni in cui il creditore non ha un titolo stragiudiziale, né può conseguirne uno giudizialmente all'interno del proprio ordinamento. Si tratta di controversie in cui la competenza giurisdizionale è determinata in ragione del domicilio del convenuto (art. 4, par. 1, reg. n. 1215/2012), di conseguenza l'attore è costretto a spostarsi nei luoghi del debitore per far accertare l'esistenza del diritto e conseguire la statuizione di condanna<sup>90</sup>.

Viceversa, l'humus all'interno del quale vengono in rilievo i titoli esecutivi naturalizzati europei è quello delle liti potenzialmente transfrontaliere, ovvero le controversie a rilevanza interna che acquistano una connotazione transnazionale al momento dell'esecuzione forzata, allorché il creditore decida di attuare il titolo esecutivo in un ordinamento diverso da quello in cui lo ha conseguito. Si tratta di fattispecie in cui il creditore già dispone del titolo esecutivo, vuoi perché ha registrato o redatto un atto pubblico sul territorio del proprio Stato membro, vuoi perché lo ha ottenuto giudizialmente all'interno del proprio Stato membro dove anche il convenuto risiede o è domiciliato<sup>91</sup>.

eventualmente alla circolazione europea. Critici sulla scelta del legislatore europeo di circoscrivere la disciplina uniforme alle liti transfrontaliere: G. PORCELLI *Ingiunzione europea e mercato interno, cit.*, 114; F. FRADEANI, op. ult. cit., 163 e s.; M. MELLONE, A. PANCALDI, op. ult. cit., 281 ss.; P. BERTOLI, op. ult. cit., 407, nota n. 43; M. CASTELLANETA, *Tempi più brevi per il recupero dei crediti e la definizione delle liti fino a duemila euro. Le controversie di modesta entità*, in *Guida al diritto*, Dossier/1, febbraio 2009, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Si v. Corte giustizia UE sez. X - 22/11/2018, n. 627, in *Diritto & Giustizia*, 23 novembre 2018: «L'art. 3, par. 1 del reg. n. 861/2007, deve essere interpretato nel senso che la nozione di *parti* copre solo l'attore e il convenuto nel procedimento principale. Il combinato di questa norma con l'art. 2, par. 1 deve essere interpretato nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, nella quale l'attore e il convenuto hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito, non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento».

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Potrebbero eccezionalmente venire in rilievo anche nell'ordinamento del creditore, tutte le volte in cui un criterio di collegamento alternativo o speciale permetta alla parte di sottoporre la cognizione della lite ai giudici del proprio Stato membro. Come avviene, ad esempio, quando l'attore sia anche un consumatore determinato ad agire nei confronti di un'impresa straniera (art. 18, par. 1, reg. n. 1215/2012).

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Si pensi all'ipotesi in cui entrambe le parti del rapporto obbligatorio risiedano o siano domiciliate nel medesimo Stato membro, ma il debitore possieda beni utilmente



Potrebbero eccezionalmente venire in rilievo anche tra soggetti dislocati in Stati membri diversi, quando la competenza giurisdizionale ad accertare il diritto di credito appartenga alle autorità dello Stato membro di chi promuove l'azione. Si pensi alla controversia sorta in materia contrattuale tra un creditore italiano e un debitore che ha stabilito in Germania il proprio domicilio, in relazione all'adempimento di una prestazione da eseguirsi proprio in Italia. Nel caso di diritti di obbligazione l'art. 7, par. 1, lett. a) reg. n. 1215/2012, in deroga all'art. 4 par. 1 - che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità del luogo in cui il convenuto è domiciliato - consente al creditore di incardinare il processo davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. In tali circostanze il luogo del processo viene a coincidere con quello di appartenenza dell'attore: egli ha il vantaggio di conseguire il titolo all'interno dell'ordinamento in cui abitualmente opera, avvalendosi di una prassi giudiziaria familiare e consueta, salvo poi trasferire l'azione esecutiva all'estero e doversi munire dell'attestato di esecutività europea.

A ben vedere in entrambe le fattispecie durante la formazione del titolo la tutela del credito è rimessa alla legislazione nazionale. È tra le maglie dell'ordinamento di provenienza che il creditore ricerca gli strumenti adeguati alla protezione del diritto, servendosi delle misure che il sistema giudiziario domestico predispone in vista dell'esecuzione forzata<sup>92</sup>. Le norme europee intervengono per selezionare i titoli da avviare alla libera circolazione nello spazio europeo e per fissare le condizioni che legittimano il titolo di diritto interno ad essere eseguito in una diversa giurisdizione.

6. Necessità di individuare una nozione unitaria di titolo esecutivo europeo, quantomeno sotto il profilo funzionale.

Davanti alla nuova realtà creata dai regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007 è evidente la difficoltà di individuare una nozione omogenea di

pignorabili solo all'estero. In questo caso il creditore dovrà munirsi del titolo ricercandolo nella legislazione processuale locale, salvo poi adattarlo alla circolazione europea secondo le norme del reg. n. 1215/2012 e n. 805/2004 per poterlo eseguire nei territori in cui si trova il patrimonio del debitore.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> In Italia, ad esempio, il creditore potrà avvalersi del rito monitorio, del giudizio sommario di cognizione, oppure introdurre un processo ordinario e conseguire una statuizione di condanna, o semplicemente stipulare un atto pubblico.

titolo esecutivo europeo. Sotto il profilo strutturale la differenza tra titoli esecutivi naturali e titoli esecutivi naturalizzati europei è irriducibile.

La contrapposizione tra le due anime, tuttavia, non implica una radicale dicotomia e non impone di rinunciare ad ogni tentativo di individuare un *quid* unificante sul quale costruire un concetto unitario di titolo esecutivo europeo.

Sono diversi i fattori che devono indurre a riflettere sulla possibilità di formulare un concetto unitario di titolo esecutivo europeo all'interno del quale possano trovare composizione entrambe le sfaccettature.

Innanzitutto, viene in rilievo la circostanza che a prescindere dalla qualità del titolo che si intende attuare, l'esecuzione forzata oggi inizia senza l'exequatur delle autorità dello Stato richiesto.

Indipendentemente dalla tecnica di tutela adottata dal creditore, il titolo che si è formato sul territorio europeo gode di una forza esecutiva che gli permette di fondare l'esecuzione in qualunque ordinamento. La virtù esecutiva transfrontaliera è indissolubilmente legata alla provenienza del titolo da un'autorità giudiziaria che opera nello spazio giudiziario europeo, indipendentemente dal fatto che il titolo sia stato generato nell'ambito di procedure uniformi o di procedure nazionali<sup>93</sup>.

Questo passaggio è ancor più evidente se si considera che nella stagione processuale che precede i titoli esecutivi europei, sotto il vigore della Convenzione di Bruxelles, l'exequatur infondeva la virtù esecutiva transfrontaliera all'esito di un giudizio ad hoc nel quale potevano essere dedotte tutte le ragioni che non consentivano di intraprendere l'esecuzione<sup>94</sup>. In altri termini il diritto all'esecuzione transfrontaliera doveva essere accertato e l'exequatur consacrava l'estraneità della virtù esecutiva transfrontaliera rispetto all'atto costituente titolo esecutivo<sup>95</sup>. Nella refusione della Convenzione all'interno del reg. n. 44/2001<sup>96</sup> il

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Con riferimento al certificato di t.e.e. si v. M. DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio dell'imperium*, cit., 142.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Sul tema si v. quantomeno F. POCAR, La Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze, Milano, 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> La dichiarazione di esecutività investiva il titolo straniero con una portata costitutiva, conferendogli un'efficacia di cui sarebbe altrimenti sprovvisto. Richiama la portata costitutiva dell'exequatur, G. DE LEVAL, L'evanescence de l'exequatur dans l'espace judiciaire européen, in Studi di diritto processuale civile in onore di G. Tarzia, Milano, 2005, 532. Sulla portata dell'exequatur nel reg. n. 44/2001 si v. pure G. CUNIBERTI, The recognition of foreign judgments lacking reasons in Europe: acces to justice, foreign court avoidance and efficiency, in Int'l & Comp. L.Q., 2008, 57, 25 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Sul sistema di esecuzione e riconoscimento introdotto dal reg. n. 44/2001 si v.: S.M. CARBONE, M. FRIGO, L. FUMAGALLI (a cura di), *Diritto processuale civile e commerciale* 



controllo giudiziale si assottiglia e, parallelamente, l'*exequatur* si riduce alla attestazione di una forza esecutiva che già appartiene alla sentenza<sup>97</sup>, eppure sono sempre le autorità dello Stato richiesto a determinare l'attitudine del titolo all'esecuzione transfrontaliera.

Nel contesto attuale, invece, la forza transfrontaliera è interiorizzata nel titolo e con esso si dipana dallo Stato d'origine. Potremmo dire che il titolo esecutivo nasce con una vocazione transnazionale che non ha bisogno di essere formalizzata dalle autorità dello Stato richiesto. E ciò vale non solo per i titoli che si formano nell'ambito delle procedure uniformi<sup>98</sup>, ma anche per i titoli di diritto interno abilitati successivamente all'esecuzione oltre confine a norma del reg. n. 805/2004 e n. 1215/2012: questi ultimi, sebbene necessitino di un ulteriore atto per poter esternare la forza esecutiva europea, documentano l'esistenza di un diritto all'esecuzione

\_

comunitario, Milano, 2004; S.M. CARBONE, Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale, Torino, 2009; F. SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento n. 44/2001, Padova, 2003.

<sup>97</sup> Secondo M. DE CRISTOFARO, op. ult. cit., 143, l'exequatur nel reg. n. 44/2001 si prospetta non già come prerogativa concessa dall'autorità giurisdizionale dello Stato ad quem, ma come presupposto giuridico affinché il provvedimento delibato possa dispiegare pienamente una innata capacità esecutiva. In termini analoghi: P. BERTOLI, Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità, in Riv. dir. int. priv. e proc. 2008, 2, 399; L. FUMAGALLI, Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 2006, 1, 23. Sul punto si v. pure M. FARINA, Titoli esecutivi europei, cit., 39, nota n. 31, il quale riconosce che la dichiarazione di esecutività non è costitutiva dell'efficacia esecutiva della decisione straniera all'interno del foro, ma costitutiva della fattispecie legale da cui sorge il diritto di procedere all'esecuzione forzata. Per usare le parole di G. DE LEVAL, L'évanescènce de l'exequatur dans l'espace judiciaire européen, cit., 532 con la refusione nel reg. n. 44/2001 si assiste al passaggio da un exequatur costitutivo ad un exequatur dichiarativo. Si riporta di seguito la riflessione dell'autore sul punto: «Ce passage de l'exequatur costitutif à l'exequatur déclaratif entraîne, à nos yeux, une conséquence importante: dans la mesure où la déclaration constatant la force exécutoire a un effet déclaratif, l'éntendue du titre exécutoire est nécessairemente déterminée par la décision de l'Etat d'origine (théorie de l'ectension des effects et non de l'assimilation au titre équivalent de l'Etat d'accueil). Il s'agit donc de prolonger les effets que la décision déploie dans son Etat d'origine sans se limiter aux effects qu'aurait la décision locale du même type sous réserve des restrictions qui pourraient être imposées par les exigences de l'ordre public».

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Con riferimento alla sentenza che definisce le liti di modico valore si è detto che la forza esecutiva europea è in *re ipsa* e si atteggia ad "attributo naturale" della decisione (V. POZZI, *Il rito bagattelare europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 627). La medesima qualità appartiene, per certi versi, anche all'ingiunzione di pagamento, sebbene in questo caso l'efficacia esecutiva europea discenda da una valutazione effettuata *ex post* dal giudice dello Stato d'origine sulle modalità di notificazione del provvedimento (v. *supra*).

transfrontaliera che prescinde da qualsivoglia accertamento *ex post*. Certo il controllo si è spostato nello Stato d'origine, avviene in maniera più o meno intensa a seconda della formula adottata dal creditore, ma i giudici dello Stato richiesto non hanno l'autorità che hanno avuto sul titolo fino al reg. n. 44/2001. Il titolo si incasella tra le maglie dell'ordinamento ricevente che già possiede una forza esecutiva europea, sarà il debitore a doversi attivare per inibire la produzione di questa efficacia<sup>99</sup>.

A rafforzare la necessità di un concetto unitario di titolo esecutivo vi è poi un ulteriore dato. La Corte di giustizia oggi presenta l'esecuzione come una modalità di attuazione della tutela giurisdizionale, come la componente immancabile di una tutela giurisdizionale effettiva<sup>100</sup>. Nella giurisprudenza comunitaria «il diritto all'esecuzione è divenuto la terza grande garanzia del giusto processo, che completa il diritto all'accesso a un tribunale indipendente e imparziale e il diritto ad un processo che si svolga secondo le regole del contraddittorio e della parità delle armi»<sup>101</sup>.

I titoli esecutivi europei sono in linea con le direttive della giurisprudenza comunitaria: sanano il divario al quale si accennava nelle battute preliminari, tra l'affermazione dei diritti di credito e la loro concreta attuazione; preludono ad un accesso automatico alla tutela esecutiva e riconoscono al creditore un vero e proprio diritto all'esecuzione transfrontaliera<sup>102</sup>. Lo dimostra la circostanza che la formula esecutiva

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> La reazione del debitore avrà luogo ora nello Stato d'origine, ora nello Stato richiesto a seconda del rimedio che intenderà attivare ed in ragione del tipo di titolo che intende contestare. Per approfondimenti sul punto v. *infra*.

<sup>100</sup> Corte EDU, 29 marzo, 2006, n. 36813, Scordino c. Italia, in Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, 2007, 3, 1204; Corte EDU, 28 luglio 1999, n. 22774, Immobiliare Saffi, c. Italia, in Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, 2007, 3, 52; negli stessi termini: Corte EDU, 19 marzo 1997, n. 18357, Hornsby c. Grecia, in Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, 2006, 2, 595. I citati provvedimenti proclamano l'importanza del diritto all'esecuzione delle sentenze, quale rimedio per garantire la effettiva soddisfazione dei diritti rivendicati dalle parti.

<sup>101</sup> Sono queste le parole di F. CARPI, richiamate da P. BERTOLI, Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme, cit., 428. Nel sottolineare l'importanza del diritto all'esecuzione, Bertoli dà atto tuttavia dei limiti dell'azione europea, poiché l'esecuzione forzata resta tuttora fuori dalla portata del diritto processuale uniforme. L'autore manifesta, perciò, l'opportunità di estendere il raggio dell'azione normativa comunitaria anche a tale residuo settore.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> In particolare, i due procedimenti uniformi in materia di crediti non contestati e di crediti di modico valore, si spingono oltre l'accertamento della pretesa per riconoscere al creditore «il diritto all'esecuzione diretta», quale «segmento imprescindibile» di una protezione giudiziale effettiva del credito. In termini analoghi si esprime A. M. ROMITO, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e l'effettività della tutela giurisdizionale*, cit., 127, con riferimento alla procedura di certificazione. Si ritiene di potere estendere tale affermazione



europea apposta sui titoli naturali e su quelli naturalizzati non è che l'affermazione esteriore e solenne di un'efficacia che già inerisce al titolo esecutivo e che deriva dall'appartenenza ad un sistema giudiziario comune.

In quest'ordine di idee, il diritto all'esecuzione transfrontaliera deve essere tenuto distinto dal diritto sostanziale che il creditore intende realizzare e per questo deve trovare fondamento in un concetto di titolo esecutivo europeo che sia unitario quanto meno sotto il profilo funzionale.

7. Il titolo esecutivo europeo come fonte di un diritto processuale all'esecuzione transfrontaliera dalla fattispecie complessa.

Sulla scorta delle riflessioni appena svolte non resta che tentare di formulare una definizione unitaria di titolo esecutivo europeo, onde individuare quale sia l'effetto processuale che ne scaturisce, tenuto conto del nucleo duro che lo connota, ovvero la forza esecutiva transfrontaliera.

Al di là della diversità strutturali che intercorrono tra le due categorie di titoli esecutivi europei, chi consegue un titolo esecutivo europeo non deve dimostrare l'esistenza attuale del diritto di credito incorporato nel documento, tanto meno l'attualità dell'efficacia esecutiva europea. Il titolo esecutivo europeo viene in rilievo come documento legittimante in astratto l'azione esecutiva transfrontaliera<sup>103</sup>, come fonte di un diritto incondizionato<sup>104</sup> di procedere ad esecuzione forzata oltre i confini nazionali. Eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito successivi alla sua formazione, dovranno essere dedotti ad iniziativa del

\_

anche ai reg. n. 1896/2006 e n. 861/2007, sul presupposto che l'obiettivo di fondo dei due strumenti di circolazione sia il medesimo del reg. n. 805/2004. Considerazioni analoghe a quelle di A. M. ROMITO sono svolte da: N. BOSCHIERO, The forthcoming european enforcement order, cit., 396, la quale afferma che "effective enforcement is an essential element of justice"; F. CARPI, L'ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e garanzie della difesa, cit., 692 e ss.; V. COMPERNOLLE, Les effectivités d'une nouvelle garantie du procès équitable: le dorit à l'exécution du jugement, in Studi di diritto processuale civile in onore di G. Tarzia, Milano, 2005, 653 e ss.; L. D'AVOUT, La circulation automatique des titres exécutoires imposée par le règlement 805/2004 du 21 avril 2004, cit., 3 e 47, quest'ultimo riferisce di un «droit subjectif à l'éxècution forcée intracommunautaire».

<sup>103</sup> L'esercizio concreto dell'azione esecutiva transfrontaliera, come si avrà modo di vedere *infra*, è legato al compimento di atti diversi ed ulteriori dei quali il titolo costituisce il presupposto e che la legge riserva al creditore legittimato a proporre la domanda esecutiva.
104 È questa l'espressione impiegata da B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 169, per delineare l'attitudine incondizionata all'esecuzione dei titoli di diritto interno. La formula è adattabile anche ai titoli esecutivi europei.

debitore mediante opposizione nello Stato di esecuzione. Parimenti, ad iniziativa del debitore dovranno essere contestati eventuali fattori impedienti l'esecuzione forzata, come la perdita dell'efficacia esecutiva europea o l'inidoneità del titolo a fondare un'esecuzione nello Stato richiesto e, più in generale, tutti i quei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi che si frappongono all'esercizio del diritto processuale all'esecuzione transfrontaliera.

In altri termini chi agisce in forza di un titolo esecutivo europeo non ha l'onere di dedurre la vicenda sostanziale che ha determinato la formazione del titolo, né l'onere di far accertare l'esistenza del diritto all'esecuzione transfrontaliera: ogni possibile attività al riguardo è assorbita dalla presenza del certificato, mentre al giudice dell'esecuzione è inibito qualsivoglia accertamento d'ufficio sull'esistenza della qualità di titolo esecutivo europeo. Ogni iniziativa in tal senso è rimessa al debitore, ora nello Stato d'origine, ora nello Stato richiesto<sup>105</sup>.

Sotto questo profilo si può affermare che i titoli esecutivi europei costituiscono una fattispecie complessa che riecheggia le fattezze del titolo esecutivo in senso sostanziale ben noto al panorama dottrinale italiano 106. Come tutte le fattispecie produttive di effetti giuridici anche i titoli esecutivi europei si compongono di elementi costitutivi del diritto a procedere ad esecuzione forzata e di elementi impeditivi, modificativi estintivi di tale effetto: dai primi scaturisce il diritto ad ottenere la tutela esecutiva in qualunque Stato membro ed il correlato obbligo degli organi giurisdizionali locali di attivarsi senza il filtro delle procedure intermedie; in presenza dei secondi il carattere esecutivo transfrontaliero si estingue, si modifica, oppure non sorge affatto.

8. Segue: I fattori impedienti l'esecuzione transfrontaliera e l'efficacia preclusiva del titolo esecutivo europeo.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> È stato efficacemente affermato con riguardo ai titoli esecutivi di diritto interno, ma con argomentazioni estensibili, a parere di chi scrive, anche ai titoli esecutivi europei che «il titolo esecutivo è necessario e sufficiente per giustificare lo svolgimento indisturbato dell'esecuzione sino alla sua conclusione: chiunque voglia contestare l'esercizio del diritto che deriva dal possesso del titolo deve attaccare il creditore procedente dall'esterno» (B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 422 ss.).

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Sulla nozione di titolo esecutivo in senso sostanziale contrapposto al titolo esecutivo in senso documentale si v. F.P. LUISO, *Diritto processuale civile, Il processo esecutivo*, cit., 33 e ss.



Per meglio comprendere il fenomeno che si sta analizzando è opportuno scrutinare l'effetto processuale che scaturisce dai titoli esecutivi europei e, specularmente, le fattispecie in cui tale effetto può mancare, provocando una contestazione da parte del debitore in termini di opposizione all'esecuzione nello Stato richiesto.

Al pari della situazione processuale che viene in rilievo sul piano interno, quando il creditore dispone di un titolo esecutivo che rientra nel catalogo di cui all'art. 474 c.p.c., anche a fronte di un titolo esecutivo europeo è possibile distinguere due profili del diritto di procedere ad esecuzione forzata: quello del diritto sostanziale da tutelare e quello del diritto processuale alla tutela esecutiva<sup>107</sup>. Conseguentemente il debitore può reagire all'esecuzione forzata ora contestando l'esistenza del diritto sul piano sostanziale, ora contestando l'esistenza o la validità dell'atto-titolo esecutivo sul piano processuale (*idem est*: la mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale<sup>108</sup>).

Sotto il profilo del diritto sostanziale da tutelare, le contestazioni che il debitore può muovere contro l'esecuzione dipendono dalla efficacia preclusiva del titolo esecutivo europeo, quale atto da cui emerge l'esistenza del credito.

Più precisamente, nel caso l'esecuzione sia fondata su un titolo uniforme, potranno farsi valere le sole contestazioni relative ai fatti impeditivi, modificativi, estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e che non siano deducibili nel corso del relativo procedimento. Invero, trattandosi di titoli di natura giudiziale le contestazioni di merito incontrano il limite del giudicato, della litispendenza e delle preclusioni eventualmente verificatesi<sup>109</sup>. In particolare, nel caso di esecuzione fondata su un'ingiunzione europea di pagamento, non potranno farsi valere le contestazioni che il debitore avrebbe dovuto dedurre con l'opposizione all'ingiunzione nello Stato d'origine<sup>110</sup>, tanto meno quelle disattese dal giudice *a quo* (si pensi ad es. all'eccezione di prescrizione rigettata dal giudice dell'opposizione all'ingiunzione). Allo stesso modo, nel caso di esecuzione fondata su di una sentenza di condanna pronunciata a norma del reg. n. 861/2007, non potranno farsi valere contestazioni rilevabili nel

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Si v. per tutti F.P. LUISO, ivi, 246 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> F.P. LUISO, *ivi*, 33 e 246.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, L'esecuzione forzata, i procedimenti sommari, cautelari e camerali, 2019, Torino, 204 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Fa eccezione a questo regime l'eccezione di pagamento che potrà essere contestata anche ad esecuzione iniziata e nello Stato richiesto (si rimanda alla parte III).

corso del procedimento semplificato o durante l'impugnazione (si pensi ad esempio alla prescrizione del credito o al pagamento intervenuto in corso di causa). Nello Stato richiesto non potranno neppure farsi valere eventuali violazioni del contraddittorio, ciò in quanto il reg. n. 1896/2006 e il reg. n. 861/2007 canalizzano tali contestazioni nello Stato d'origine attraverso il rimedio del riesame<sup>111</sup>.

Nel caso di esecuzione fondata su titoli naturalizzati europei, invece, il ventaglio di contestazioni si dilata. Fatta eccezione per le decisioni certificate a norma del reg. n. 805/2004 e n. 1215/2012, che soggiacciono alle preclusioni appena viste per i titoli giudiziali, il debitore potrà contrastare la pretesa esecutiva del creditore nello Stato richiesto con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito (ad esempio, potrà contestare l'esistenza del credito consacrato in un atto pubblico negando di averlo stipulato).

Sulla stessa lunghezza d'onda si muove il debitore quando intenda muovere rilievi sotto il secondo profilo, ovvero quando intenda contestare l'esistenza del titolo esecutivo europeo, allegando la nullità dell'atto in cui il titolo consiste<sup>112</sup>.

I titoli esecutivi europei naturali, infatti, unitamente alle decisioni certificate ai sensi del reg. 805/2004 e n. 1215/2012, in quanto titoli di derivazione giudiziale saranno sottoposti alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame (espressa dall'art. 161, comma 1, c.p.c. per i titoli provenienti dall'Italia). Di conseguenza, solo il giudice davanti al quale il titolo si è formato avrà cognizione su tali profili e sarà soltanto davanti a lui che potranno essere fatti valere, rimanendo in caso contrario definitivamente assorbiti. Così nello Stato richiesto non potrà farsi valere il vizio della sentenza uniforme pronunciata da un giudice incompetente, o la violazione del contraddittorio che inficia la sentenza contumaciale certificata a norma del reg. n. 805/2004. Tali rilievi potranno essere validamente sollevati esclusivamente all'interno dello Stato d'origine e attraverso i mezzi impugnazione ivi previsti. Pertanto, qualora il titolo esecutivo europeo sia attuato in Italia, la perdita della possibilità di azionare il mezzo di controllo nello Stato d'origine sanerà i vizi della decisione rendendoli inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione.

Viceversa, quando il titolo esecutivo è rappresentato da un verbale di conciliazione stragiudiziale omologato dall'autorità giudiziaria nello Stato membro d'origine e poi certificato quale titolo esecutivo europeo a norma

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Cfr. art. 20, reg. n. 1896/2006 e art. 18, reg. n. 861/2007.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> C.d. vizio di costruzione (C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, Diritto processuale civile, cit., 203).



del reg. n. 805/2004 o del reg. n. 1215/2012, il debitore potrà opporsi all'esecuzione facendo valere i motivi di invalidità sostanziale dell'atto secondo la legge applicabile all'accordo di mediazione<sup>113</sup>.

Da quanto precede è evidente che su questo secondo piano i titoli esecutivi europei non si comportino in modo diverso rispetto ai titoli esecutivi di diritto interno. Vi è tuttavia un aspetto non secondario che influisce sul diritto di procedere ad esecuzione forzata. Occorre, infatti, considerare che nei titoli esecutivi europei la fattispecie del diritto all'esecuzione transfrontaliera si compone di fatti costitutivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che consentono l'efficacia e la vigenza della decisione all'interno del foro.

Invero, i titoli esecutivi europei vengono in rilievo sia come atti che esprimono un'efficacia esecutiva verso l'interno, entro i confini dello Stato membro in cui si formano, sia come atti che esprimono un'efficacia esecutiva verso l'esterno, al di fuori dei confini nazionali.

In altri termini nei titoli esecutivi europei il diritto processuale alla tutela esecutiva si compone di una doppia anima: al diritto di procedere ad esecuzione forzata nell'ordinamento di provenienza si affianca il diritto di procedere all'esecuzione forzata in un altro Stato membro (*rectius*: su tutto il territorio europeo). È, dunque, con riguardo a questa diversa direzione in cui si dipana l'efficacia esecutiva che occorre ora scrutinare le ipotesi in cui il diritto di procedere ad esecuzione forzata può mancare e provocare una reazione da parte del debitore.

Le ragioni che rendono il titolo esecutivo europeo inidoneo all'esecuzione forzata vengono espressamente previste dal legislatore europeo ora come di motivi di rifiuto dell'esecuzione, ora come di motivi di diniego. Si tratta di eventi che se valorizzati dal debitore inibiscono o paralizzano l'esecuzione nello Stato richiesto<sup>114</sup>, alla stregua delle opposizioni *in executivis* di diritto interno.

<sup>113</sup> Come osserva E. D'ALESSANDRO, *Il conferimento di esecutività al verbale di conciliazione stragiudiziale e la sua circolazione all'interno dello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 4, 1157 ss., l'omologazione concerne il mero conferimento dell'efficacia esecutiva, non preclude la possibilità di far valere i motivi di invalidità sostanziale dell'accordo (ovvero la nullità del titolo esecutivo derivante dalla nullità dell'atto in cui il titolo consiste), a condizione che tale verifica non sia stata eseguita con efficacia preclusiva all'interno dello Stato membro d'origine in sede di concessione dell'omologazione.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> C. SILVESTRI, Recasting Bruxelles I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 2, 688, con riferimento al reg. n. 1215/2012 sulla base di considerazioni applicabili anche agli altri regolamenti.

L'ampiezza di tali contestazioni dipende dalla natura del titolo esecutivo europeo. In particolare, il reg. n. 1896/2006 e il reg. n. 861/2007, vista l'uniformità delle relative procedure, prendono in considerazione quale unico motivo di rifiuto dell'esecuzione il contrasto tra il titolo europeo e un'altra precedente decisione pronunciata nello Stato membro richiesto (o in un paese terzo)<sup>115</sup>.

Un'analoga efficacia preclusiva è rinvenibile anche nei titoli certificati a norma del reg. n. 805/2004. Sebbene si tratti di titoli esecutivi di diritto interno, le autorità dello Stato d'origine hanno accertato in maniera penetrante la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione transfrontaliera. Nello Stato richiesto sarà perciò possibile contestare solo le decisioni (non anche gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie), ed al solo fine di rilevare il contrasto con un altro precedente provvedimento di condanna pronunciato tra le stesse parti<sup>116</sup>. L'eventuale difetto degli elementi costitutivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata (*idem est* dei requisiti della certificazione previsti dagli artt. 6 e ss., reg. n. 805/2004), potrà essere fatto valere esclusivamente nello Stato d'origine e con il rimedio della revoca a norma dell'art. 10, reg. n. 805/2004, non con l'opposizione nello Stato richiesto<sup>117</sup>.

Nel reg. n. 1215/2012 i motivi di diniego si infoltiscono<sup>118</sup>. Ed infatti, mentre il debitore non potrà muovere obiezioni contro i titoli uniformi, essendo ogni controllo sul titolo assorbito dalla matrice comune delle

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Cfr. art. 22, reg. n. 861/2007 e art. 22, reg. n. 1896/2006. La contestazione può essere validamente sollevata dal debitore a condizione che: *a)* la decisione incompatibile riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, *b)* sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione, e *c)* il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità del giudicato nel procedimento svoltosi nello Stato d'origine. Tra i motivi di rifiuto dell'esecuzione l'art. 22, reg. n. 1896/2006 al par. 2 prevede altresì la possibilità di opporre nello Stato richiesto anche l'intervenuto pagamento delle somme ingiunte.

<sup>116</sup> Cfr. art. 21, reg. n. 805/2004.

<sup>117</sup> Sulla impossibilità di contestare nello Stato la sussistenza dei requisiti della certificazione si v. Trib. La Spezia, ord. 7 febbraio 2008, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 1, 339, con nota di A. PANCALDI. Sui rapporti tra revoca del certificato di t.e.e. ed opposizione all'esecuzione: E. D'ALESSANDRO, *Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora lo Stato richiesto dell'esecuzione sia l'Italia,* in www.judicium.it.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Cfr. artt. 45 e 46 reg. n. 1215/2012.



norme che ne regolano il procedimento di formazione<sup>119</sup>, nessun limite incontrano le contestazioni nei confronti dei titoli certificati sulla base del reg. n. 1215/2012, potendo il debitore contrastare il diritto di procedere all'esecuzione transfrontaliera con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita già nel contesto del reg. n 44/2001. A norma dell'art. 46, reg. n. 1215/2012, più nel dettaglio, sarà possibile rilevare la contrarietà del titolo all'ordine pubblico dello Stato richiesto, contestare che la notificazione della domanda introduttiva è avvenuta con modalità non congrue (per il caso di contumace soccombente), che la decisione è contraria ad altra precedente passata in giudicato, che sono stati violati i titoli uniformi di giurisdizione da parte del giudice straniero. In definitiva, sarà possibile valorizzare quelli che poc'anzi abbiamo definito presupposti processuali negativi dell'esecuzione transfrontaliera, che nel reg. n. 1215/2012 fanno da contraltare all'abolizione dell'exequatur ed al regime di automatico riconoscimento posto dal legislatore europeo<sup>120</sup>.

# 9. I titoli esecutivi europei come titoli ontologicamente complessi.

Oltre ad una complessità funzionale, data dalla combinazione di elementi costitutivi e di elementi modificativi, impeditivi, o estintivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata, i titoli esecutivi europei si presentano complessi anche sotto un altro profilo, quello materiale o, se vogliamo, documentale. Il titolo esecutivo europeo si compone, infatti, di due elementi: il provvedimento, o l'atto da eseguire, ed il certificato che lo accompagna<sup>121</sup>. Siamo in presenza di una complessità strutturale che si atteggia in modo più o meno marcato a seconda del titolo esecutivo di cui dispone il creditore.

-

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Fatta eccezione per il contrasto di giudicato che il debitore può sempre rilevare nello Stato richiesto (cfr. art. 22 reg. n. 1896/2006 e art. 22, reg. n. 861/2007).

Nella trama del regolamento Bruxelles I-bis, l'opposizione all'esecuzione transfrontaliera appare quasi come un retaggio delle procedure intermedie di esecuzione e riconoscimento, ancora non del tutto abolite, ma - per usare un'autorevole espressione dottrinale – dramatically limited (G. CUNINMBERTI, The recognition of foreign judgments lacking reasons in Europe: access to justice, foreign court avoidance and efficiency, in Int'l & Comp. L.Q., 2008, 57, 48. Del medesimo avviso E. D'ALESSANDRO, Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Questioni relative alla materia civile e commerciale, cit., 3).

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> F. CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Roma, 1941, qualificava complesso il titolo esecutivo derivante dalla sentenza di delibazione e dal titolo sottostante.

Il rapporto tra il titolo ed il certificato è ben evidenziato nel reg. n. 1215/2012 dove il titolo in senso documentale si perfeziona come fattispecie del diritto all'esecuzione transfrontaliera solo nel momento in cui il certificato viene notificato al debitore (art. 43, par. 1, reg. n. 1215/2012)<sup>122</sup>. Meno evidente, ma comunque necessaria, è la correlazione tra il titolo ed il certificato nel reg. n. 805/2004, dove ai fini di una valida azione esecutiva è sufficiente che il certificato e la decisione vengano prodotti in copia autentica dinanzi alle autorità dello Stato ricevente, senza che la notificazione del certificato concorra a comporre la fattispecie costitutiva del diritto all'esecuzione transfrontaliera (art. 20, par. 2, reg. n. 805/2004). È chiaro che in mancanza del certificato, costituendo esso parte integrante del titolo esecutivo europeo, nel caso di esecuzione minacciata in Italia, il debitore dovrebbe essere legittimato a fare opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c.<sup>123</sup>. Mentre in caso di vizi relativi all'attestato, come la mancanza della traduzione del certificato o la omessa traduzione della decisione ove necessaria, potrebbero essere rilevati dal debitore con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.<sup>124</sup>.

Nell'ingiunzione europea, invece, la complessità del titolo assume una connotazione particolare poiché il reg. n. 1896/2006 all'art. 12, par. 2 chiede che l'ingiunzione venga notificata al debitore unitamente ad una copia del modulo di domanda: si deve ritenere quindi che il modulo introduttivo costituisca un tutt'uno inscindibile con il titolo esecutivo, che il formulario di domanda sia parte essenziale della struttura dell'i.p.e. 125 ed elemento imprescindibile della fattispecie del diritto all'esecuzione forzata, tale da legittimare, quanto meno nel nostro ordinamento, un'opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c. per inidoneità oggettiva del titolo a fondare l'espropriazione 126.

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> In dottrina gli autori concordano nel ritenere che in Italia l'attestato possa essere notificato al debitore unitamente all'atto di precetto (si v. G. CARELLA, *Riconoscimento di sentenze e atti stranieri*, in *Enc. Dir.*, agg. IV, 2000, 876).

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> In tali casi gli interpreti ritengono esperibile non l'opposizione agli atti esecutivi, ma l'opposizione all'esecuzione per mancanza di un elemento costitutivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata (M. FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., 276).

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> M. FARINA, *ivi*, 275.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> G. PORCELLI, Art. 12 – Emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, in P. BIAVATI (a cura di), Regolamento CE n. 1896/2006 del parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Commentario, in NLCC, 2010, 4-5, in NLCC, 2010, 2, 432.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> G. PORCELLI, ibidem.



Più sottile è la linea che salda il certificato di esecutività europea alla sentenza bagattellare. In dottrina si ritiene che il certificato non sia elemento costitutivo della fattispecie che fonda il diritto di procedere ad esecuzione forzata. L'attestato servirebbe solo a fornire la rappresentazione documentale del fatto che la sentenza è stata pronunciata all'esito del giudizio uniforme disciplinato dal reg. n. 861/2007 e del fatto che la decisione è suscettibile di esecuzione in tutti gli Stati membri<sup>127</sup>.

A noi sembra che una simile considerazione si giustifichi solo quando la sentenza uniforme debba essere eseguita nello stesso ordinamento in cui è stata pronunciata. La situazione si prospetta ad esempio quando il creditore straniero, avvalendosi della procedura uniforme, decida di intraprendere l'azione di condanna nei luoghi del debitore, contando sul fatto di poterla attuare all'interno dello stesso foro, perché ivi si trovano i beni da pignorare. In questo caso la decisione, sebbene connotata da elementi di internazionalità (la provenienza del creditore), mantiene una valenza interna: è pronunciata ed eseguita all'interno dello stesso Stato membro, non ha necessità di circolare nello spazio europeo. Essa viene ad esistenza e può essere validamente portata ad attuazione a prescindere dalla esibizione del certificato.

Ma quando l'esecuzione deve aver luogo in uno Stato diverso da quello del giudice adito si deve ritenere che l'attestato costituisca parte ineliminabile del titolo esecutivo europeo ed elemento imprescindibile ai fini della nascita del diritto processuale all'esecuzione forzata.

In questa logica lo stretto legame che sussiste tra il titolo e l'attestato di esecutività che lo accompagna è tale che in mancanza dell'elemento di completamento, sia esso la notifica del certificato o il certificato stesso, l'esecuzione intrapresa deve considerarsi illegittima, non potendo dirsi integrata la fattispecie costitutiva del diritto all'esecuzione transfrontaliera.

10. Il trattamento processuale del titolo esecutivo europeo che riceve attuazione nell'ordinamento italiano.

Il titolo europeo è equiparato ad un titolo nazionale ed è eseguito alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro di esecuzione<sup>128</sup>. Sono queste le espressioni che grossomodo ricorrono in tutti i

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> M. FARINA, *Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia*, Roma, 2012, 276, nota 491. <sup>128</sup> cfr. art. 20, par. 1, reg. n. 805/2004; art. 21, par. 1, reg. n. 1896/2006; art. 20, par. 1, reg. n. 861/2007; art. 41, par. 1, reg. n. 1215/2012.

Regolamenti e che segnano l'ingresso immediato dei titoli esecutivi europei nei luoghi in cui ricade l'azione esecutiva.

L'identità di condizioni poste all'esecuzione della decisione straniera nello Stato richiesto assicura al creditore straniero un trattamento analogo a quello riservato ai creditori locali, senza che la provenienza della decisione possa aggravare (sul piano procedurale) o rendere più onerosa (sul piano economico) l'azione esecutiva. In altri termini, la parte che invoca l'esecuzione di un titolo esecutivo europeo agisce con i medesimi poteri e le medesime facoltà delle parti domiciliate o residenti in Italia, senza che possa rilevare la qualità di straniero o la mancanza di un recapito postale o di un rappresentante nei luoghi dell'esecuzione<sup>129</sup>.

Al fine di avviare validamente il processo è sufficiente esibire alle autorità competenti una copia della decisione da eseguire, una copia dell'attestato di esecutività europea e, se del caso, una traduzione o una traslitterazione del certificato nella lingua dello Stato richiesto, autenticata da persona abilitata<sup>130</sup>.

Se l'esecuzione è avviata sulla base di un certificato rilasciato ai sensi del reg. n. 1215/2012 è necessaria, altresì, una traduzione della decisione, qualora il debitore sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello richiesto (art. art. 43, par. 1, reg. n. 1215/2012), o il giudice non sia in grado di dare impulso al processo senza una traduzione del suo contenuto (art. 43, par. 4, reg. n. 1215/2012).

Non è necessario apporre al titolo la spedizione in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 c.p.c., dal momento che l'attitudine esecutiva europea conferita nello Stato d'origine in conformità ai moduli di certificazione predisposti dai Regolamenti non ha bisogno di essere convalidata<sup>131</sup>. Sarà

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Cfr. art. 20, par. 3, reg. n. 805/2004; art. 21, par. 3, reg. n. 1896/2006; art. 21, parr. 3 e 4, reg. n. 861/2007; art. 41, par. 3, reg. n. 1215/2012.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Cfr. art. 20, par. 2 e 3, reg. n. 805/2004; art. 21, par.2, lett. b), reg. n. 1896/2006; art. 21, par.2, lett. b), reg. n. 861/2007; art. 42, par. 3, reg. n. 1215/2012.

<sup>131</sup> Con riferimento al t.e.e. rilasciato ai sensi del reg. n. 805/2004, in dottrina e in giurisprudenza si è fatta strada la prassi di non richiedere l'apposizione della formula esecutiva e di considerare la certificazione come una vera e propria «formula esecutiva europea» (G. CAMPEIS, A. DE PAULI, *La disciplina europea del processo civile italiano*, Padova, 2005, 433; del medesimo avviso ma con riferimento al reg. n 1215/2012, G. CARELLA, *op. ult. cit.*, 876, O. LOPES PEGNA, *Il regime di circolazione delle decisioni nel nuovo Regolamento (UE)* 1215/2012 («*Bruxelles I bis»*), in *Riv. dir. intern.*, 2013, 1212. In giurisprudenza, *ex multis*, Trib. Milano, 30 novembre 2007, in *Foro It.*, 2009, 936 con nota di R. CAPONI. Considerazioni diverse sono state svolte con riferimento all'i.p.e. emessa ai sensi del reg. n. 1896/2006. L'ingiunzione acquista esecutività europea a condizione che sussistano i requisiti di esecutività previsti dalla legge dello Stato d'origine e mutua la propria esecutività dal



invece imprescindibile provvedere alla notificazione dell'atto di precetto nelle forme prescritte dall'art. 480 c.p.c. ed attendere il decorso del termine dilatorio di dieci giorni per avviare validamente l'esecuzione forzata.

Sul piano strettamente normativo l'azione del creditore è canalizzata dal diritto processuale italiano<sup>132</sup>. In mancanza di una disciplina uniforme il nocciolo duro della tutela esecutiva è assorbito dalla legge processuale dello Stato *ad quem*. Invero, la legislazione europea non si spinge oltre la formazione del titolo esecutivo, ma si ferma al conferimento della efficacia transfrontaliera, per cedere ai legislatori nazionali la disciplina del procedimento esecutivo nel pieno rispetto della sovranità statale.

La *lex fori executionis* attrae a sé la disciplina della procedura esecutiva nel suo complesso. La provenienza del titolo esecutivo europeo, insomma, non influisce sul processo esecutivo, il titolo piuttosto si conforma alla struttura del processo, piegandosi alle norme interne e lasciandosi guidare da queste verso il soddisfacimento della pretesa sostanziale.

Nel nostro ordinamento troveranno applicazione le norme contenute nel libro III del codice di rito. La scelta delle forme esecutive in concreto applicabili dipenderà dal titolo che il creditore intende eseguire.

Come i titoli nazionali, infatti, anche i titoli europei si distinguono per avere una diversa attitudine all'esecuzione forzata: il titolo esecutivo certificato ai sensi del reg. n. 805/2004 e l'ingiunzione europea di pagamento sono compatibili esclusivamente con le forme dell'espropriazione; la sentenza di condanna pronunciata nel rito per controversie bagattellari potrebbe al più fondare una esecuzione per consegna. Più ampio, invece, è il ventaglio processuale che si apre per il creditore munito di un titolo certificato ai sensi del reg. n. 1215/2012, il quale risulta compatibile anche con l'esecuzione per rilascio di immobili.

Ne deriva che l'esecuzione fondata su un titolo certificato a norma del reg. n. 805/2004 o su un'ingiunzione europea di pagamento avrà luogo secondo le norme stabilite nel titolo II del libro III; l'esecuzione fondata su una sentenza uniforme o su un titolo certificato a norma del reg. n. 1215/2012 sarà disciplinata ora dalle norme del titolo II ora dalle norme del

diritto interno, di conseguenza gli interpreti hanno ritenuto necessaria l'apposizione della formula esecutiva, quale presupposto per la certificazione europea (Per tali rilievi si v. M. FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., 273.). Tale adempimento non appare necessario ai fini della circolazione della sentenza uniforme, poiché la decisione attinge la sua esecutività direttamente dalla fonte comunitaria (per tutti si v. A. LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., 74 e ss.).

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Cfr. art. 20, par.1, reg. n. 805/2004; art. 21, par.1, reg. n. 1896/2006; art. 21, par. 1, reg. n. 861/2007; art. 41, par.1, reg. n. 1215/2012.

titolo III a seconda che il credito abbia ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili.

#### 11. Conclusioni.

I «tipi» previsti dal legislatore europeo compongono un catalogo variegato per efficacia, struttura e forza esecutiva.

Sotto il profilo dell'efficacia alcuni titoli presentano una latitudine esecutiva più ampia (*rectius*: generalizzata), potendo fondare qualsiasi esecuzione forzata (cfr. reg. n. 1215/2012), altri hanno una portata circoscritta alla sola espropriazione (cfr. reg. n. 805/2004 e n. 189/2006), altri ancora possono fondare anche l'esecuzione per consegna, ma non l'esecuzione per rilascio (cfr. reg. n. 861/2007).

Sotto il profilo della struttura è invece possibile distinguere titoli di provenienza convenzionale e titoli che si formano nella sede processuale (o riconducibili all'intervento dell'autorità comunque giudiziaria). Appartengono alla prima categoria gli atti pubblici redatti o registrati sul territorio di uno Stato membro, investiti di efficacia europea a norma del reg. n. 805/2004 oppure a norma del reg. n. 1215/2012. Fanno capo alla seconda specie l'ingiunzione europea di pagamento e la sentenza che decide le liti di modico valore, come pure le decisioni giudiziarie di diritto interno adattate alla circolazione europea, ora in base al reg. n. 805/2004 ora in base al reg. n. 1215/2012. La matrice processuale contrassegna pure le transazioni giudiziarie, siano esse concluse davanti al giudice o da questi omologate, dal momento che l'intervento dell'autorità giurisdizionale è posto come condizione per la libera circolazione dell'accordo, sebbene la veste giudiziale non ne muti l'intrinseca consistenza negoziale.

Rispetto ai titoli esecutivi europei sembra quindi potersi riproporre la distinzione tradizionale tra titoli giudiziali e non giudiziali<sup>133</sup>. Occorre, tuttavia, dare atto che la distinzione tracciata nel segno dell'impostazione tradizionale tra titoli giudiziali e stragiudiziali non esaurisce le sfumature dei titoli esecutivi europei. La categoria è tutt'altro che omogenea sotto il profilo della forza esecutiva transfrontaliera, dovendosi distinguere i titoli muniti di una esecutività europea propria, in contrapposizione ai titoli la cui efficacia transfrontaliera è condizionata all'apposizione di una formula

\_

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Si v. per tutti B. CAPPONI, Manuale di diritto dell'esecuzione civile, cit., 172. Per un approccio storico alla distinzione si v. R. VACCARELLA, L'esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo, cit., 9 e ss.



esecutiva europea. I primi godono di una intrinseca forza esecutiva europea che si dipana automaticamente sul territorio comunitario senza alcun bisogno di essere *aliunde* esternata. I secondi, benché idonei di per sé a fondare l'esecuzione oltre confine, hanno bisogno che tale efficacia venga loro instillata formalmente mediante un atto ulteriore. Appartengono al primo gruppo la sentenza pronunciata a norma del reg. n. 861/2007 e l'ingiunzione di pagamento di cui al reg. n. 1896/2006. Sono riconducibili al secondo fascio di titoli esecutivi gli atti e i provvedimenti certificati a norma dei reg. n. 805/2004 e del reg. n. 1215/2012<sup>134</sup>.

Al di là delle diversità intrinseche che intercorrono tra i titoli esecutivi europei, chi consegue un titolo esecutivo europeo non deve dimostrare l'esistenza attuale del diritto di credito incorporato nel documento, tanto meno l'attualità dell'efficacia esecutiva europea. Il titolo esecutivo europeo viene in rilievo come documento legittimante in astratto l'azione esecutiva transfrontaliera<sup>135</sup>, come fonte di un diritto incondizionato<sup>136</sup> di procedere ad esecuzione forzata oltre i confini nazionali, fino a contestazione. Il titolo esecutivo europeo, sia esso un titolo nazionale adattato alla circolazione infra-comunitaria o un titolo uniforme, viene importato nell'ordinamento ricevente che già possiede l'attitudine necessaria a fondare l'esecuzione forzata e in nessun caso il giudice dell'esecuzione potrà privare la decisione certificata di efficacia esecutiva: la «signoria» sul titolo appartiene all'autorità dello Stato d'origine<sup>137</sup>, la sola a poter inibire la produzione di effetti nello spazio comunitario e l'unica a poterla autorizzare.

-

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> La differenza si gioca sulle norme che ne regolano la formazione: norme europee nel primo caso, norme interne nel secondo.

<sup>135</sup> L'esercizio concreto dell'azione esecutiva transfrontaliera, come si è visto sopra, è legato al compimento di atti diversi ed ulteriori dei quali il titolo costituisce il presupposto e che la legge riserva al creditore legittimato a proporre la domanda esecutiva.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> B. CAPPONI, Manuale dell'esecuzione civile, cit., 169.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Con riferimento all'ingiunzione europea di pagamento, ma con argomentazioni, a parere di chi scrive, riferibili anche agli altri titoli esecutivi europei, A.A. ROMANO, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*, cit., 188.